TECHE
UDINE

MANOSCRITTI

FONDO PRINCIPALE

Manoscritto n. **P_MSS_0917_I**

Nel Fondo Principale sono confluiti la maggior parte dei lasciti manoscritti pervenuti alla Biblioteca Civica «Vincenzo Joppi» nel corso del tempo: si tratta perciò di un fondo composito nel quale è possibile trovare manoscritti di argomento liturgico, scientifico, giuridico, botanico e altro.

Collocazione:

Biblioteca Civica "Vincenzo Joppi", Udine
https://www.techeudine.it/fondo-principale
https://www.sbhu.it/

Mss.
917

I

Mss.
917
I

~~medesima~~

Zenda, 100 e più miglia ... disperse nelle Alpi che hanno al mezzodì in
confine il Friuli a levante e settentrione la Carintia ed il Cadore a ponente
ed ivi occupate indefessamente a serbare contro l'incursione di rapidi torrenti
le strade, li ponti li villaggi, e quelle poche glebe che l'industria coltiva
ò nel fondo delle valli, o in qualche appena situazione ne' monti; formano
la Provincia della Cargna, povera tanto che non bastando le sue annue
raccolte frutto de' propri sudori neppur per quattro mesi dell'anno,
devono altronde cercare la propria sussistenza chi con arti, chi
con traffici che ne' vicini luoghi, e Città del Piano, chi nella Schiavonia
Ongaria, ed altri ancor ne' più lontani Paesi.

La Pietà quindi del veneto Principe, spargendo di lode la lor fedeltà
li esentò: nell'anno 1492 da servigi personali che esigeva la guerra
l'anno 1488 dall'escavazione della Brenta esprimendosi con ampio Decreto
che in qualunque tempo fosse scritto al Nob: Homo Luogotenente d'Udine
che debba astringere esenti, e non esenti, privileggiati, e non privileggiati
et etiam separati non si debba intender compresa la Cargna se
non sarà per espresso specificata.

Nell'anno 1679 dalla Sovrezza di concorrere colle altre suddite Provincie
all'escavazione de' quattro Fiumi che han comunicazione alla Dominante.

Negl'anni 1703 · 1713 e 1730 da alcuni Dazj onde riparar potessero li gravissimi
danni che le piene de' Torrenti avevan loro sciagurosamente recati.

Nell'anno 1610 proibì la cattasticazione de' loro Comunali onde spargendo li
propri sudori nell'ingrato lor suolo potessero alcuni col ritratto de Boschi,
altri col nutrimento degli Animali ritrarre una stentata sussistenza.

E finalmente nell'anno 1740 furono pur esentati li pochi privati loro
terreni dal presente Generale Catastico.

La montuosa situazione, la qualità del suo suolo, la particolarità e la grandezza
de pesi a cui deve indispensabilmente sogiacere senza poterli accomunare
con altri, formano la naturale sua separazione dal vicino Friuli e non già
una separazione per Privileggio e Decreto specioso di Principe, ed in fatti
dietro queste traccie, li suoi Annali cominciando soltanto dalla sua spontanea
dedizione à Veneti accaduta l'anno 1420 sino quest'ultimi tempi
dimostrano come ella fù sempre gelosa, e le Pubbliche autorità sollecite a
conservare questa separazione.

una

Una luminosa prova risulta primieramente dalle Ducali 1404 che proibiscono
a Deputati del Friuli d'assoggettarla ad alcun peso perchè affatto disgiunta
da esso.
Corrispondono pienamente a queste le altre Ducali 1406 che non vogliono
che sia aggravata da alcun peso colla Patria perchè pedar deve li suoi
a cui è esposta dalla necessità ed asprezza de luochi.
Il solenne Giudicio contradittorio con il Friuli 1565 allorchè pretendeva
comprenderla nel suo estimo avvalorò la sua separazione.
Altro Giudicio 1598 annullò il mandato de Deputati del Friuli che voleva la descrizione
degli abitanti della Cargna perchè separata.
Simile Giudicio 1602 decise solennemente che la Cargna soggetta non fosse ad
alcun peso e fazione col Friuli perchè totalmente disgiunta.
E vengono quindi le Avogaresche e Ducali 18 8bre 1643 il Giudicio 1661 e
li Decreti sovrani del Senato 1671 e 1675, che hanno viepiù sancita
e resa sacra ed inviolabile la sua separazione.
Cessati li tempi infelici dell'anarchia Democratica, e successo il benefico
regime dell'augusto sovrano, furono rimessi col R.o editto 6. Febraro 1798
li corpi nell'epoca 1796 ed il particolare Decreto 19 marzo susseguente
le ridonò le antiche sue forme e li suoi magistrati, ed il Decreto 9 Luglio di
detto anno vietò alla Commissione delegata in Udine di ingerirsi nella revisione
de conti degl'amministratori municipali della Cargna, perchè doveva ciò farsi
col mezzo de proprj Delegati.
In quest'ultimi tempi credendo forse di cogliere un vantaggio dalle circostanze
non hanno mancato le Deputazioni del Friuli di spiegare li loro aspiri
ed assoggettare la Cargna ed accomunarla al Friuli sotto pretesto di pesi
straordinarj della Guerra e si sono con esuberanze di cuore prestati
in fatto que miseri abitanti con tutte le loro forze, ed al costo di
grandiosi debiti di cui son caricati a moltiplici carriaggi, mantenimento
d'un Lavoro per li trasporti al porto di Resiutta, ed a somministrazioni
di Fieni, e di rilevanti somme di soldo in compenso del giusto requisito
di cui è mancante quel sterilissimo Paese a servizio dell'augusto Monarca.
Ma giunto il giorno della sospirata quiete, se li Capitanj de quartieri di essa
montuosa Provincia non hanno potuto far presente la sua situazione a V.E.
nel suo

nel suo passaggio per il Friuli per mancanza di notizie del desiderato suo arrivo, non mancano appena che son loro giunte di farlo col presente divoto memoriale e si riputano fortunati nella certezza, che le traccie che le presentano della naturale sua situazione, de pesi incomportabili a cui è condanata dalla sterilità de Luochi, e dalla rapidità de Torrenti, formeranno un oggetto ben degno delle osservazioni relative alla sublime sua missione, onde nella sistemazione Generale della Provincia resti preservata illesa dalla dipendenza degl'amministratori d'una diversa Provincia e da pesi e fazioni con essa in tempo che sola rimane oppressa da proprj onde per ogni sovrana esigenza possa sottometersi direttamente à quegl' agravj che la Giustizia e la clemenza del suo imperiale Governo riputerà comportabili dalle sue Forze.

Altro sogetto meritevole delle osservazioni di V. Ec. sono le discordie che alignano tra que Popoli, e la Comunità di Tolmezzo.

Questa che è il luoco Principale esercitava sotto il veneto Dominio la Giurisdizione in prima instanza quanto all'amministrazione della Giustizia, calcolavasi per altro le Sentenze de suoi Giudici per semplici opinioni le quali alla condizione de Giurisdicenti, e delle Comunità Feudali del Friuli erano soggette in appelazione al N. H. Luogotenente d'Udine e suo Vicario, e li Giudici di questi soltanto ò uniformi o dissimili si portavano in appellazione a Magistrati di Venezia e contavano per uno de due, che non admettevano altra appellazione, qualor venivano confermati.

Ora che nella Provvisoria sistemazione di Giudicj de Giurisdicenti hanno acquistato il carattere di sentenze, si è resa essa comunità animosa coll'uscire de limiti delle facoltà ch'esercitava sotto il passato Governo, e coll'estendere le sue mansioni sull'economico de Quartieri, turbando l'ordine praticato in passato, e tentando un dispotismo sopra què Popoli

Li Decreti dell' I. R. Governo 22. xbre 1798 - 15 Febrajo, e 27 - maggio 1799 - e 20 Marzo 1801 - ne fanno una luminosa prova, e provano pure che d'altro di ricorsi lovorti fatti da Quartieri sono stati respetti li suoi arbitrj. Altri ricorsi sono tutt'ora pendenti all' I. R. Governo medesimo.

Le umili supplicazioni de sudetti Capitanj a V. Ec. altro scopo non hanno in rapporto se non chè degni di estendere le sue applicazioni a prender conoscenza

Di

di questi ricorsi onde apporvi li provvedimenti opportuni, ed a sistemare per quegli abitanti l'amministrazione della Giustizia in modo che tolto il stancheggio e l'abuso, venga esercitata col mezzo di abili ed imparziali soggetti.

Questi sono li voti di quella miserabile Popolazione, essa invoca la Giustizia, e l'equità da cui sono animate le operazioni di V.S. per il loro esaudimento, e come in servizio delle R. Truppe ha dato le prove più indefesse di suddito attaccamento, così non cesserà in ogni esigenza di esporre le proprie vite, e sostanze per la gloria, e felicità dell'Augusto Monarca. Grazie &

Eccellenza

La Popolazione della Carnia, una delle più misere di questi augusti Stati ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ dispersa quà, e là sulle roccie senza Terreno da coltivarsi, senza sicurezza negli abitanti, e nei Tempi, senza communicazione veruna nemeno fra gli abitanti perchè separati da rapidissimi Torrenti, ammutinato non vi sarebbe, o avrebbe desertato dall' infausto suolo nativo se li Sovrani, sotto i quali ~~[illegible]~~ sempre essa fù sempre suddita fedele non avessero in ogni tempo animata la ~~sua~~ permanenza con benefiche disposizioni, e se preservato non avessero alla stessa quei Diritti di proprietà, di usi, e di, possesso, che animandole infusero amore di Patria, ed attaccamento alla loro ~~[illegible]~~ scelta domiciliazione.

Questi abitatori che separati soltanto dai Torrenti, e Ruscelli; ma non mai ne in patimenti, ne in pesi, ~~ne~~ come nemeno nelle poche utilità, e nel possedio delle proprie ~~[illegible]~~ sostanze furono sempre ~~in~~ pacifici possessori ~~[illegible]~~ dei Boschi distrittuali, ne contrattarono tra di essi li tagli, e proprietà, ed ogni sforzo per introdurre in [illegible] guisa, e in l' industria, ed [illegible] agricoltura fù vano, [illegible] frigido, e su balze sasse, e non poterono perciò che annichiare poche Zolle di Terra potabile ravvivandola da largo concime per avere appena un prodotto nutritivo a trentatre mille ~~[illegible]~~ e più abitanti per tre mesi; suplirono sempre al restante loro alimento i prodotti delle mandre, le Legne delle selve, le rustiche manifatture, o stento nelle contigue Provincie, e l' assoluta privazione d' ogni umana comodità.

Li Patriarchi d' Aquileja, ed il dominio Veneto, che per tanti secoli stabilmente regnarono, ed a quali furono sempre affetti questi Popoli videro i titoli, e le loro consuetudini, e ne decretarono [illegible] degli usi, e dalle altre la perenne conservazione, laonde non vi fù ragion di Stato, esenzione di Legge, mossa di Fisco, che valessero a sovvertirla

La Veneta Marina, cui riguardi di Stato ~~chiamava~~ ~~[illegible]~~ di quei vasti Boschi ne domandò ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ li [illegible] 17 ~~[illegible]~~ [illegible] alle Carnie, stipulò ~~[illegible]~~ un' Decreto, e proclamò più volte

ne fur decretti la libertà di tutti i rima:
nenti; ed in fatti quando vedeva il comune
dominio fuori di quei suoi Boschi far atterrare
delle Piante ~~[illegible]~~ nei ~~Boschi~~ particolari
di questa Popolazione giudiciariamente si opposero
questi abitanti, e giudizialmente li Veneti
Magistrati decisero dei loro diritti; ed il
Senato avvalorò il libero loro godimento, ed
amministrazione dei medesimi, calcolandoli come
privati, ed obbligando la Casa dell'Arsenal
a richiederli formalmente, ed a pagarli in caso ~~di bisogno~~,
termini di Giustizia ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~.

Senonchè passati dopo la serie di tanti
secoli all'Ombra di questi Titoli, che vengono
in copia umiliati, sotto il provvisorio Governo
Italico, furono da questo diffusi diversi Decre:
ti sul proposito della Conservazione dei Boschi,
e della Custodia dei medesimi, ma quando
a riguardo però dei Boschi ~~[illegible]~~ stessi nelli
~~[illegible]~~ diffinitivamente da vende, sebbene assoggettati alla
amministrazione del Demanio, nulla meno si dispe
lo questa conservazione, ed esercitò tutti i
diritti che esercitava il Governo Veneto nel
1796. ~~[illegible]~~ cosichè tacitamente
furono riconosciuti la Comune tutti quelli, che
essa comunemente ha dimostrato come sopra,
e che sono li unici, che alimentano questa
popolazione. —

Ma dilatando la R. direzione demaniale
non già li diritti di custodia, e di sorveglianza
ai Boschi di proprietà delli abitatori della
Comune, ~~[illegible]~~ suoi quali sono non contenti di aver soggetti
alle medesime discipline dei Privati di tutto lo
Stato, ha preteso, e pretende ancora ~~di~~ at:
tualmente di sottoporli Boschi Comunali, e
quindi alle Leggi generali dei [illegible] i concessi
dello Stato ~~[illegible]~~ in godimento alle Comuni di
amministrarle, e di farli cambiar natura,
~~[illegible]~~ e Titolo.

Se però l' interpretaz.ne ~~[illegible]~~ dei Decreti
Italici 18. maggio 1808., 15. luglio. P.° anno.
23. Maggio, e 5. Luglio 1811. ~~[illegible]~~
lascia tante ragioni di poter ~~[illegible]~~ ricorrere
ai Tribunali sulle istanze relative alla
proprietà dei sud.i Boschi, e se questa viene
permessa dall' art.° 58. del sud.° Decreto
5. Luglio 1811., e se senza ricadere nelle
contrastare questa Popolaz.e la dipendenza disci-
plinare ~~[illegible]~~ la miglior prosperaz.e ~~[illegible]~~ loro ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ trovano che ingiustamente anche
impiantà si pretende di obbligarli ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ al grandis-
simo peso del 10. poss. stabilito dall' art.
Boschi — 17. del Decreto 28. Giug.° 1811, se questa natura di, sono ben
compatiti se ricorrendo in sano il di loro
Ufficio — tutore ed amministratore cercano di poter
Ottenere dalla sua umanità e giustizia il permesso di far valere le loro ragioni, e
diritti alla via giudiziaria contro l' Ammin.
del Demanio, giachè sono vigenti ~~[illegible]~~
~~[illegible]~~ tutte le Leggi Boschive, e Decreti
accennati, e giachè dall' sud.to ~~[illegible]~~ art.° 58.
è specialmente espressa questa facoltà [illegible],
e che l' art.° 2. dell' altro ~~[illegible]~~ Decreto 28.
Giug.° 1811, ha già fissato che gli oggetti
contenziosi dei Boschi appartengono alla
Direzione del Contenzioso de' Beni Demaniali

Portando così questi miseri Popoli
ai Tribunali la loro ragione la vertenza puramente di
proprietà, ed il diritto di non esser tenuti
Debitori del X. poss., ma bensì di star
soggetti a tutte le Leggi, e discipline Boschive,
come Privati, e di rispettarli i Pesi fissati
dall' art.° 18. ~~[illegible]~~ del Decreto 28. Giug.°
sud.° pel li Tagli, ~~[illegible]~~ nonchè quelli
dell'

Del'artº 19. susseguente, quando questi abitanti dalle Leggi non fossero già ~~tutti~~ sostenute dagl ~~Comuni~~, e non si sospendessero anche quella delle Guardie Sbirrie che vengono dal loro paese,

come lo documentano le allegati che si giudano

non intendono mai di offendere ~~[illegible]~~,

ne d'esser irriverenti alla Sovranità dell'

Augustissima Monarca, che cogli effetti della

Piissima sua ~~[illegible]~~ cura non dà che largire

a più dei suoi sudditi benefici onde, protegge

le ragione, e la Giustizia, e conservare le

proprietà, e presidiarle, e ~~[illegible]~~ suoi Sacri

Tribunali verranno ~~[illegible]~~ contestate le loro ragioni d'interesse fra

da questi abitanti in confronto della Direz. Decanaticale, non mai

~~[illegible]~~

ascoltarlo di muovere la più picola querela fra ~~[illegible]~~ quelle

tutte discipline, che piacesse alla medesima ed alla Sovranità di

ordinare per render prosperi questi ~~[illegible]~~ di questi

ricorsi ~~[illegible]~~, e perenne il prodotto a questi

miseri abitanti, che confidano nella

giustizia, e protezione dell'Eccza vostra

a cui come primo Magistrato in questi

stati di Cesare Pio, ed invitto offrono

in cambio il proprio Sangue —

La causa tra l'Architetto Schiavi e il Comune di Ca[illegible]
sopra le basi [illegible] del Comune era vincolata dai capitoli
dello Schiavi. Durante l'opera, ed [illegible] avendo [illegible]
l'opera [illegible] di eseguire e solo [illegible] che [illegible]
non solo il lavoro di questi [illegible] la causa di pi[illegible]
potenza comunale e [illegible] di [illegible] il [illegible]
un tempo ad uso degli operai e le [illegible] durante
il lavoro.

La questione all'[illegible] per le [illegible] apparente del lavoro
ha [illegible] ragione di scegliere [illegible] il [illegible] [illegible] [illegible]
per [illegible] il [illegible] del suo Comune [illegible] [illegible]
il [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] che non [illegible] [illegible]
in [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible], e [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] nella sua ragione e nel suo [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
delle azioni Schiavi [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Quindi nella causa [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] per [illegible]
[illegible] un [illegible], e il Comune [illegible] [illegible] [illegible] di [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] che [illegible] [illegible] e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] con [illegible] [illegible] [illegible] per fare il [illegible] dell'
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible], per [illegible] [illegible] per l'[illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il Comune di [illegible]
e [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] in [illegible] del Comune [illegible] [illegible]
all'[illegible] in un [illegible] del [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] che non [illegible] [illegible] in quella [illegible] per
di fare il [illegible] dell'[illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
l'[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
in ordine e in [illegible]. [illegible] [illegible] [illegible] la [illegible] col suo
[illegible] Schiavi, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
solo [illegible] [illegible] il Comune [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible].

Boschi

10. per cento.

Informazione sincera spettante alla strada, che comincia dalle Cavallere in Fortalizio
di rimpetto a Giulio, difesa dalle stesse sino alle pertinenze di Fornaso,
e del terreno ceduto per allargare la strada tra le Braide del
Sig.e D. Gian. Molinari, e Moroncutti di d.o Luogo.

Non sono pochi anni, che il torrente Butte accostatosi a terreni di sud. Villa non solo distrusse parte di essi, ma rese ancor impraticabile la strada med.ma Sono testimonj quanti sono i Passeggieri, che attraversavano l'anni tutti. Io sopras.to colla famiglia Cassioli sono venuti in deliberaz.e di fare un riparo a difesa de' nostri terreni e conoscendo, che questo era utile anco al Comune nostro rapporto alla strada abbandonata a cagione di dette acque, si supplicò il Quartiere di sotto a concorrere in quella quota, che l'equità richiedeva, e ci fu risposto, che accordava quel tanto, che sarà stabilito dal O. Quartiere di sopra, il parere del quale, o a voce del quale si ricevette una sola risposta negativa. Abbiamo non ostante fatto il riparo, come costa a quanti passano presso al med.o e abbiamo speso più centinaja di D.ti, e intanto la strada gode il beneficio, tanto maggiore, che due volte già l'acqua è stata respinta, e nel tempo stesso ha innalzato la ghiaja dalla nostra parte.

Perché non volle concorrere alla difesa il prenominato O. Quartiere, il Sig.r sud.o occupò la strada abbandonata, e la esso difesa col suo; ma dal 1743. essendo la Butte verso i piedi del terreno del Sig.r sud.o avvicinatasi troppo, intersecò la strada, che avevano formato, e furono in necessità di riguardare la vecchia da me sempre difesa, e fattomi parlare il allora Vice Cap.no mio Sig.r Agostino Silverio, non ebbi difficoltà, che si riaprisse, perché udita la mia istanza, e vedendo il Fortalizio utile, accordò stima, e di pagare quanto il Sig.r Bernardo Venuti Perito, e l'accolto dalle parti eletto, di accordo sarebbe stato liquidato; e perché il bisogno della strada era prestantissimo (come può testificare il Sig.r Agostino) ed il Sig.r Venuti con forse impedito d'altri affari, si prolungò la stima per la prima volta, che il Sig.r sud.o sarebbe venuto a queste parti. O che i suoi interessi non l'avessero permesso, o gli fosse l'incombenza uscita di mente, il fatto fu ed è, che ancor ciò non è eseguito. Al Sig.r Agostino successe il Sig.r Florio Moroncutti che già già da due anni sostiene con decoro la carica, e da me le centinaja di volte molestato per l'esecuz.e, ora mi chiede la presente informaz.e per parlare allo Spettab. Consiglio

Ognuno, che è in qualche età avanzato, e specialmente i Cavalieri, sanno, che la strada tra le prenominate

si vegono ancor le vestigia

Strade era si tratta, che non era possibile, che due carri si passero luogo; e nell'aprirla mi avevo usurpato terreno ~~tutto senza mia~~, quanto basta a commodamente negl'incontri darsi luogo; né questo mi è stato ancor pagato. Vero bene, che il Prencipe obblighi a darlo in caso di bisogno, ma non obbliga a donarlo. Ed infatto l'anno pagato in simile bisogno a sigg. Jacob di Arta, l'accompagnato a particolari di Tornengo; è giusto, che sia pagato ancor il mio.

Or ecco il riflesso, che propongo sotto gl'occhi all'Ornat.mo Consiglio. Per riparare pochi passi di strada in quest'anno, e nel precedente, so che il Publico ha speso molte centinaja di lire in due cavalletti; che non sono degni d'essere neppur a confronto con i da me fatti; e pure non avrò da pagare me, che con i sud.ti si ripara un gran tratto di strada. I quali se non fossero stati edificati, il Publico avrebbe in vera necessità di farli a spese publiche, come quelli di sotto, e pure o che la via avrebbe esposta alle insolenze del fiume, come prima in pregiudicio de' viandanti.

Per altro la mia istanza è, che il sig.r Bernardo Verch venga a giudicare come publico Perito, se ~~veramente~~ dal mio riparo riceve beneficio la publica strada, e se ne riconosce, che liquidi il quanto da essermi sborsato; così pure quanto mi si debba per il terreno occupato per allargar la strada. Dalla giustizia incorrotta di cui soldati comprende lo spettabile Consiglio sopra giudice spero d'esser esaudito, e però con piena stima dedicandomi le grazie

G. Giacomo Molinari.

Molto Illustri Sig.ri Capitanj.

La ristretta nonmeno, che insalubre situazione di tanta misera af=
flitta umanità composta di molti Infermi, impotenti,
inocenti Esposti, miserabile abbandonati, Orfani, Pazzi, e
di ogni altra Classe di bisognosi individui, che tutti caritate=
volmente si ricoverano nel Pio Ospital Maggiore di S. Maria
della Misericordia della Città di Udine, ha suscitato
il pietoso pensiero della nuova Fabbrica d'esso Pio Luo=
co da qualche anno intrapresa sotto li felicissimi Aus=
pizij di S. E. Ill.mo Mons.r Gio. Girolamo Gradenigo Arci=
vescovo, che in più forme ha spiegato ad esempio li sen=
timenti di Religione, e Carità, che nutre verso la medesi=
ma.

Li Sussidj e Pubblici, e Privati, che vi concorrono dimostrano la
Divina Protezione nonmeno, che l'umano aggradimen=
to, e giova sperare un ottima prosecuzione di sì Cri=
stiana impresa ad onta della spesa considerabile, che si
richiede per ridurla al bramato compimento.

Ogni fedele però è in debito, per quanto può, di contribuire ad un'
opera di tanta Pietà, e la Provincia massime della Carnia
ne potrebbe avere molto merito colla caritatevole so=
ministrazione di Legname ad uso di Fabbrica.

A tale effetto ciò stante noi Governatori attuali di esso Pio Ospitale
ci presentiamo alla loro sensibilità, supplicandole ad
insinuare con tutta la forza del Cristiano loro animo
alle respettive Comunità, sive quartieri di prestarsi al
soccorso della mentovata nuova Fabbrica del Pio Ospitale
colla contribuzione di quella quantità, e qualità di Le=
gname, che le fosse suggerita dalla loro Carità, e Religione

Sua tal condiscendenza, che tende a oggetti sì santi, ed' tanta
pietà impegnerà certamente l'Altissimo a quelle ab=
bondanti ricompense, che sono di lui proprie, ed a facili=
tarle vi concorreranno le preghiere di tanti infelici d'ogni
genere, che, come sopra, in esso Pio Luogo si ricoverano, e
massime le tenere voci degl'innocenti Esposti, che in nu=
mero considerabile ritrovano asilo, e protezione.
La nostra istanza da se medesima si raccomanda, ne vi oc=
corrono più forti espressioni, e ci lusinghiamo di non
essere nella stessa defraudati, a cui il dovere del pie=
toso nostro Uff.o ci siamo condotti.

Grazie.

Illmi:, ed eccmi: SS: Pni: Collmi:

Essendo io stato destinato all'honore di supplicare le E.E.V.V. a volersi degnarsi d'ammettere la Protezione di questo mio quartiero composto di quindeci Ville circa, non manco perciò di humilmente rassegnarle la pubblica Parte, e d'accompagnarla con queste mie divotissime, ed ossequiose instanze del di Loro sensibilissimo aggradimento.

Non potendo poi eseguire le commissioni avute dal mio quartiero di presentare alle E.E.V.V. un picolo tributo, dubitando a motivo di questi sirocchi, e piogge che tutto fosse andato di male, così mi giustifico per ora, e mi riservo ad adempire senza ritardo subito, che il tempo mi permetterà di poterlo fare.

La rinnovazione dell'anno mi ~~porge~~ offerisce inoltre doppia occasione di porgere fervorose preci ben di cuore all'Altissimo della Lunga conservazione d'V.V. E.E. a quali rispettosamente m'inchino bacciandole col cuore le vesti

Li quattro Quartieri della Carnia sono formati di un numero quasi uguale
di Ville, che tutte hanno il suo Meriga, ed ogni Quartiero il suo Capitanio.
A detti Capitanj viene appoggiata l'osservanza de' Privilegj, e delle Leggi, sono
ministri d'esecuzione ne' loro respettivi Quartieri, coll'incombenze di esigere
le pubbliche Rendite, le Colte che si pagano in raggion d'estimo, commandare le
Convocazioni, tener in acconcio le Strade, Ponti, Argeri, ed in somma contribuis=
cono nell'economico a tutto ciò che riguarda il miglior governo, e sussistenza de' Sudditi.
Occorrendo trattarsi materie che riguardino l'interesse universale delli quattro
Quartieri, si uniscono li quattro Capitanj in Tolmezzo, e deliberano colla plu=
ralità dei Voti a norma però di quanto fu preso ne' respettivi Consigli de'
Quartieri essendo li Capitani semplicemente esecutori. Si uniscono poi li Capi-
tanj con li Sindici dei Quartieri, e li loro respettivi Cancellieri alle Feste del S. Nata=
le per fari i Conti Generali di tutte le spese occorse nell'anno alla presenza de' Provedi=
tori di questa Communità a quali spetta la giudicatura sopra ogni differenza
che in occasione di detti Conti insorgesse. Il Comparto viene esteso dal Cancelliere
della Communità, assegnando ad ogni Quartiero la sua giusta quota, la
quale poi viene in proporzione distribuita in raggion d'estimo sopra
tutti gli Abitanti che lo compongono.

La loro constituzione è antichissima, ed immemorabile perchè sussistevano
prima ancor che il Patriarca Zuane nell'anno 1391. 9. Agosto, decre=
tasse il Privilegio di questa Communità in materia di Giurisdizione, e Cost.
Generali come chiaramente resulta dal tenor di detto Privilegio, e dalle
cose anteriormente, e posteriormente seguite, che il tutto poi fu confermato
coi patti della fortunata dedizione a questa Serenissima Repubblica
nell'anno 1420. e sempre in seguito osservato, ed eseguito fino al gior=
no d'oggi.

Siccome però l'officio di Capitanio porta non indifferente aggravio alla
Persona che viene creata, ed a cui tocca in attualità di esercitare
tal carico, così vengono eletti li Capitanj alternativamente un anno per
Pieve acciochè il peso sia ripartito possibilmente in proporzione.

Vengono nominati dalle respettive Ville alle quali tocca l'alternati=
va, e devono essere assoggettati per la conferma alla ballottazione
del Consiglio di tutti li Comuni componenti il Quartiero.

Può l'attuale Capitanio sostituire altra Persona che faccia le sue veci
salva sempre l'approvazione del Quartiero, e deve l'Attuale inten=
dersi col medesimo per il stipendio da contribuirgli.

Nessuno può essere obbligato più d'una volta a fare la Carica di Capitanio,
perchè non ha alcun salario nè dalli Comuni a quali tocca d'el=
legerlo, nè dal Quartiero, e vengono in cadaun anno cambiati appunto

per compartire fra gl'Individui proporzionatamente tale peso, ed aggravio.

Le Persone sostituite però siccome vengono compensati dai Attuali; così possono venir confermati anche senza contumacia dalli Quartieri quando accadde il caso delle replicate sostituzioni, il che succedde il più nelle Persone d'antico servizzio, e ben prattiche, ed instruite.

Queste regole procedono rispetto alli tre Capitanj delli tre quartieri di S. Pietro, Sorto, e Socchieve, i quali prestano ogni anno il giuramento a norma del statuto, con la differenza che il quartier di S. Pietro in cui vi sono due Capitanj l'uno detto sopra Randice, l'altro sotto Randice, li quali separatamente facendo le loro riduzioni, e dovendo passar di concerto nelle cose interne, e particolari, formano però una sola voce nelle generali adunanze aspettando tale diritto al Capitanio sopra Randice anche nelle Sparti ultimamente seguiti de Consegli serenissimi della dominante venendo perciò da questo solo prestato il giuramento statutario:

Ma il Capitanio delle Ville soggette al quartier di Tolmezzo viene sempre elletto uno de Consiglieri della Comunità di Tolmezzo, esclusa ogni voce delle Ville, che formano il quartier suddetto, e questo Capitanio perciò col suo voto dipende dalla propria volontà.

Ond.º Commune, et Uomini Miei Sig.ri Oss.mi

In essecuzione al stabilito nel congresso fatto Domenica pross.ma passata in Saluzzo hò rappresentato al Sr. V.e Capitanio Varanini il sentimento de Communi, ed esso mi hà imposto dover far sappere ad ogni Commune come esso non hà mai avuta intenzione di far pagare solamente il giusto per le spese della S. Missione, e quanto fosse ~~stato~~ di più del giusto, o di superfluo, e non necessario accorda, che sia debatuto; mà per conoscere, e distinguere si deve deputare due Uomini disinteressati di Cognizione d'elleggersi ~~disinteressati~~ e deputare la giornata, perciò spedisco il presente ~~Avviso~~ circolarmente à far sappere alli Ond.i Communi questa ~~delibera-zione~~ proposizione affine faciano le respettive Vicinie, e deliberazione da spedirmi in carta per li 30 del corrente per oggetto di fermare la causa, che ~~con~~ ~~[illegible]~~ non fà bella ~~vista~~ comparsa nei Tribunali. Li riverisco divotamente, e mi protesto.

Ill. Sig. Riguardo Zanna Cap. del Quart. di S. Pietro di Rondine

Cost.te e come in obbedienza del Mand.
intimatoli per parte del Sig. [illegible] Zen
Cav. Capo della Carnera fu de
da d.o Costituente fatto praticare l'oppor-
tuno accomodamento alle strade spettanti
al di lui Quartiere per renderle atte alle
strade per li Publici Segnami in esso Man-
dato indicati così quanto alle strade, che
sono entro il distretto dell'altro Quartier di
S. Pietro sotto Rendice, fu ~~per il loro accomodamento~~
~~intimato~~ intimato e trasmesso il Mand. stesso al Cap.
di d.o Quartiere, perche pensi al loro accomo-
dam.to ma vedendosi trascurato da esso Cap.
di S. Pietro sotto Rendice, professando di obbligare e col Costituente, ... di ... Costit.
esso Costit.e a doverlo concorrere per li quattro
quinti il che ~~facendo~~ si vorrebbe offensivo della Sentenza e della spesa
vertente al Mag.to Cam. dell'... che deve
costantemente venir rispettata, non può, che protestare al Cap.no pred.to come offensivo dell'allegata Sentenza dichiarando bensì di esser pronto esso
Costit.e di concorrere al depos.to delle ~~tre~~ quinti
della spesa, che fosse occorrente per l'acconcio delle
strade esistenti nel distretto di d.o Quartier ~~del~~ di
S. Pietro sotto Rendice qualora concorra anch'esso ~~nelli~~
a far il depos.to delli due quinti dell'importar dell'
acconcio delle strade esistenti nel sud.to Quartier
costituente, perche sia il sud.to Depos.to attinente ad
aver luogo di Effetti di Giust.a a norma di quanto
sarà decito nella Send.a sud.a fra noi attiene e
restar pienamente salve, ed illese le reciproche ra-
gioni di d.i due Quartieri contendenti; con la

qual dichiarasse ... dersi, che
il Precettore di d. Ricò fatto vendice
... condiscenda all'ane-
ordinato accomodamento, per altro in
caso di sua renitenza, adempito essen-
dosi per parte del Costituente a quanto
gl'incombe, doveva esso Sig. Zaffarini
ricorrersi verso esso renitente Precet-
tore per obbligarlo a quella rassegnazione
ed obbedienza, che rendesi necessaria
nell'emergente, e che pienamente salvo
li riguardi della vertente Rend. ...
et gli oggetti del Pubblico interesse, atque etc.

attesa la lettera
dichiarasse

Accrescano pure il sottiliss.mo loro ingegno
li troppo impegnati Difensori dell' ~~Onorando~~ Quar-
tier di S. Spirito Sasso rendice ~~[illegible]~~ moltiplicare le
scritt.re in Ricd.o con divers.i sempre nuove, ed in-
costanti, ~~[illegible]~~ e con l'aggiongere sempre
nuovi ripieghi, e nuovi Capi, e dichiaraz.ni,
che saranno questi riconosciuti dalla sapienza
del Ricd.o disperati rifuggi dell' industria so-
verse a nulla più deboli, che a comprovare
una ostinata insistenza nella mal ideata pretesa
a dispetto della sent.za 1413, e delle cose del giro di
quasi quattro secoli seguite in dipend.za della med.a
autorizate dal solenne seguito Ricd.o, affronte delle
quali e quante ~~Capi~~ scritt.re, Capi, e Dichiaraz.ni sapiano
inventare, mai potranno sostenere con aspetto alcuno
della parità giudicata dalla sent.za sud.ta, che non fù
mai, ne viene in minima parte contesa dal Quartier
di S. Spirito S.to Randice al Cap.o ~~del Quar~~ ad.o negli Affari
tutti di Quartier, ~~di potersi arrogare~~ ~~nuovi~~ di estendere
in preg.te la parità ~~giudicata~~ a quel Capo di nuovi incompetenti diritti
al prerogat.e anche negli affari riguardanti l'intiera Provin.a
che è l'unico Punto sempre uniformem.te sostenuto dal
Quartier di S. Spirito S.to Rand.e, addottato dal seguito Ricd.o, e
ritenuto in posit.e affronte di qualunque sia ~~[illegible]~~ cam-
biam.to, ~~[illegible]~~ ~~[illegible]~~ e separaz.ne di Capi, e che ~~[illegible]~~
sostiene in confronto della ~~[illegible]~~ scritt.ra di Rispo.ta di di ~~[illegible]~~
intitolati Cotti nella med.a lambicati, e sosterrà costantem.te
affronte di ogni altra alteraz.ne, che si meditasse per parte ad.a
~~praticando~~ di praticare —

Premessi per tanto alla scrittura stessa in ... denominati Condi
quattro ~~capi~~ diramata, et alle sue
varietà, fallacie, implicanze, ed insidie
sempre peggiori li più espressi proteste,
ribevesse implorasi esso vaggiunto Quartier
di S. Pio Sac. Mand.o delle controversie Gett.e ... a rigore scritture
6 7bre 1780, la sfioccazione in tutto, e per tutto,
~~in tutto e~~ come resto prov.to con la preced.te
scritt.ra 31 magg.o p.o p.to
E per l'effetto della med.ma seguirà l'assoluzione
dal prim.o intitolato Cond.o in d.ta ult.a scritt.ra pro-
posto, e così similmente degli altri 2do, 3o, e 4o
capi in fig.a di Condi in essa scritt.ra risguardanti
ingiusti, irregolari, e sovversivi del Giudicato, e del
sistema inalterabile sempre corso in d.ti Quartieri - Salvis

Finalmente dopo varj, e replicati esami
volendo disgravarsi il Pubblico da
ulteriori incomodi, e spese rapporto
alla difficoltà nell'esecuzione de
Posti nell'interno de Quartieri
delle vendite de Sali respettivamente
al contratto seguito il dì primo Marzo 1779.
colli Sig.ri Impresarij Ebrevale, fu proposta
Parte, che d'ora sia ~~[illegible]~~
il Posto di Palluzza per l'effetto che resti
fissato unicamente quello di Tolmezo per conto
di Provincia a condizione, che gli utili che
si ricavavano, detratti li aggravj importati
dal sud.o contratto primo Marzo colli Sig.ri Impresarij
siano divisi, e compartiti in 4.to parti ed abbia
questo Quartiere da risentire la sua con-
gente 4.ta parte. E con facoltà al sud.o
~~[illegible]~~
Ill.mo Cap.o di poter votare, e deliberare
assolutamente per l'intiera esecuz.ne della
presente ovunque sarà di bisogno
Qui presente il Sig.r Floriano Moroniti respettivamente
alla Parte presa fin già li 22. 8bre: 1778
accetta, e si assoggetta alla presente deliberazio-
ne, e si rimove da ogni azione, e diritto deri-
vante ad esso dalla detta Parte 22. 8bre: 1778
intendendo con ciò d'esser assolto da ogni sua
particolar responsabilità

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Constituiti in atti di me inf.to Nod:
il Nob: ed Ecc.te Sig: Giorgio Sbrojavacca
Capit.o del Quartier di Tolmezzo,
nec non il Sig: Gio: Pietro Misdaris
Capit.o del Quartier di Gorto, ed il Sig:
Gomano Ant.o Lovrano Capit.o del Quartier
di Socchieve, e sopra la pendenza vertente
avanti l'Eccmo: Sig: Luog.te d'Udine sopra
l'estesa prodotta dal S.r Capit.o del Quartier
di S. Pietro uno delli quattro componenti
la Provincia della Cargna li 11 9bre: 1776.
contro li Consorti Feudatarj Sismani, in cui
si tratta rapporto al secondo, e terzo Capo
di d.ta estesa dell'interesse dell'universale
di tutta la Provincia della Cargna; Cosi con
questa, ed ogni altro miglior modo che hanno
potuto, e che ponno, e sano solennemente
instituiscono, ordinano, e creano in di loro
certo, e legitimo Procuratore, Nuncio, e
rappresentante il Sig:
da qui absente, ma come fosse presente, al quale
impartiscono facoltà di poter assumere il Giud.o
a nome anche degli altri trè quartieri ut supra
in d.ta Causa unitamente al quartier di S: Pietro,
intendendo di essere ancor essi chiamati, e citati ad

ogni, e qualunque atto, che s'intendesse di fare, e
praticare, al quale effetto attribuiscono
facoltà al predto. Sigr.
Procuratore di poter non solo annotar
qualunque Costo. d'assunzion di Giudo.,
e giurar formalmente in mani
di S. E. d'aver interesse giusto le Leggi,
ma anche di poter agire in dt. Pendenza,
e diffendere le raggioni di essi quadrieri,
presentar scritture, alle avversarie rispondere,
udir una, e più sentenze, quelle laudar,
o appellar, e far tutto quello che i meriti
delle Cause esigono sino all'intiera deffinizione,
e ciò tanto in ordine, quanto in merito sì
nella Terra Ferma, come ai Collegj, e Conseglj
della Dominante; tansar, e far tansar
spese, quelle esigere, ed imborsar, e con facoltà
inoltre di far Costituti, ed atti volontarj,
e di poter sostituir Persone con le medeme,
o limitate facoltà come ad esso Sigr.
parerà più confacente; Promettendo li
prefatti Sri. Capitanj de aver sempre grato, grato,
e valido tutto ciò che sarà agito, operato, e fatto
sotto obbligazion d'ogni loro havere nella più
ampla, valida, e sollenne forma.

Omessa la premessa de' more

Invalsero pur troppo le intrusioni dei Forestieri, o' da Comune, a Comune compreso in q.ta Provinzia, o' d'altre Provincie, che frequentem.te accadono o' per congiunzione di Matrimonij, o' per Eredità, o' per altri eventuali motivi; si fano lecito essi Forestieri di voler metter mano nei beni comunali, Pascoli, e legnami dei Boschi, ed in altri beneficij spettanti, e dovuti solam.te alle Famiglie originarie delli respettivi Comuni componenti q.ta Provinzia, come viene prescritto dalla volontaria dedizione della Provinzia stessa al Ser.mo Dominio veneto l'anno 1420 - 16 Lug.o, e delli consecutivi Privilegij, e specialm.te dal Decreto dell'Ecc.mo Senato 9 Feb.o 1725, e susseg.ti replicati Giudizij, e spazzi de' Ser.mi Consegli, ed atti volontarij seguiti a favor di d.ti Comuni e contro li Forestieri pretendenti. A divertim.to però di qualunque disord.e ed inconveniente, che in tal proposito accader potesse non senza rimarcabile essenzial pregiud.o dei Comuni componenti q.to Quartiere ed a freno di qualunque violenza, ed arbitrio de' Forestieri, che in pres.te vi fossero nelli Comuni med.mi, e che in avenire capitar potessero e non fossero muniti della formal aggregaz.e di quel Com.e, ove abitassero viene perciò dal S.r Cap.o di questo d.to Quartier, il quale si è già previam.te inteso cogl'altri S.ri Capiti, nei di cui Quart.ri viene di concerto stabilito lo stesso; proposta Parte come segue —

1. Che niun Forestiero ora abitante nei Comuni di quest'Ond.o Quart.e, ne quelli che in avenire venissero ad abitare in d.ti Com.i possa, ne possano partecipare d'alcun Benef.o de' Beni Comunali pascolivi, e Boschivi, ne di qualsisia altra sorte, e natura competenti alle sole Famiglie originarie in d.ti Comuni abitanti se non saranno prima legalm.te aggregati con solene aggregaz.e in quel Comune, in cui fossero abitanti.

2. Non venendo aggregati d.ti Forestieri come sopra, e desiderando essi di venir admessi alla compartecipaz.e dei sud.ti Beni comunali pascolivi debbano assoggettarsi a pagare ogn'anno ai Comuni, ne' quali abitano, e respettivam.te abiteranno l 1:10 per cad.o Animale grosso, e s 10 per ogni animal minuto, dovendo però esser annualm.te riconosciuti dai Capi di d.ti Comuni la quantità, e qualità degl'animali stessi a scanso di defraudi —

3°. Non potrano d.ti Foreshieri goder il benef.o, e l'uso delle Legne da fuoco se non pagarano anualm.te ai Com.i, ne' quali abitano, e respettivam.te abiterano £ 6:-4 p. cad.a delle loro Famiglie, restando ad essi sempre proibito qualunque arbitrio di tagliar Legni oltre l'ordinario naturale consumo p. l'uso del fuoco di cad.a delle loro famiglie, ne dovranno tagliar d.ti Legni p. uso di fuoco, se non in quei siti, che li saranno destinati, ed assegnati dai Capi di quei Comuni, nei quali d.ti Foreshieri abitano, e respettiv.te abiterano.

4 Dovranno d.i Foreshieri esser sogetti a tutte le gravezze publiche, che sono sogette tutte le Famiglie originarie.

5. Dovranno parim.te concorrere in ogni occorenza all'acconcio delle strade, e pestolezzi nel modo stesso, che concorrono le originarie Famiglie.

6 A rifrenar poi le continue violenze, e soprafaz.ni che da d.ti Foreshieri vengono praticate a quei Com.i, ne' quali s'introducono ad abitare, la maggior parte dei quali sono costretti a soffrir d.te violenze, e soprafaz.i, ingerenze, e partecipaz.i de benef.ij spettanti soltanto alle famiglie originarie de d.i Com.i per non aver modi di poter difendere le loro rag.i, dovrà perciò a scanso di tali disordini, e pregiudizij, ed a sollievo di quel Com.e, o Comuni, nei quali succedesse l'inconv.te cad.n Capit.o minore, o altro Capo di Com.e sogetto a quest' Ond.o Quarte portar le dovute notizie al S.r Cap.o pro tempore coi lumi e carte occorrenti nel proposito, coll'obligo preciso ad esso Cap.o di dover subito esporre agl'altri Si.i Capit.ij nella General Conferenza il reclamo del Com.e, o Com.i pregiudicati da d.ti Foreshieri per esser assunta la difesa a nome, e spese di tutte quatro li Quart.i a sollievo dei poveri Comuni, e così pure se succedessero tali inconvenient.i nei Com.i degl'altri Quart.i sarà tenuto, ed obligato q.to Quarte a concorrere tanto col nome, che con le spese a tutela dei Com.i pregiudicati ed a preservaz.e dei sud.i speciosi privilegij, decorati Giudizij, spazzi, ed atti volontarij dovendo la pres.te Parte esser diffusa in tutti li Com.i di questo Quart.e p. la sua inalterabile esecuzione.

Qual parte balotata de more riportò voti favorevoli n.o
e contrarij n.o

Osualdo Covua Capitanio Deli quartier di Gorizia

Costituiti in Off.o li Sig.ri Flavio Morozzatti Capit.o attuale del Q.re di S. Pro, ed il Sig.r Matteo d'Agaro Cap.o del Q.re di Sorto, e rilevando con vera sor:presa la difficoltà dell'Ecc.mo Sig.r Gio: Batta Sigris altro Cap.o del Q.re di Sochieve nel concorrere allo sta:bilimento del piano che serva di metodo e regola p il sistema de' posti e p la direzione della ven:dita de' sali onde ottenere quella uguaglianza negl'utili e discapiti che esser deve relativa ed analoga alla p.fetta società e compagnia tra' d.ti Quart.i che è impostata dal contratto d'appalto seguito col S.r Paolo Avonzatti impres.o Sotto li 9 Ap.le pross.o passato che si riferisce intieram.te nella sua massima al preced.te p.mo Marzo 1779, e successiva dichiaraz.e 6 Ap.le 1780, qualificata ed accer:tata nella preced.te condotta anno dal Q.re di Sochieve massima p cui coll'oggetto che p tale ritardo non abbia a differirsi con incongruità e mala contentezza de' rispettivi quart.i la provisione de' sali ~~...~~ occorrenti; dichiarano che non mancheranno all'incominciam.to del nuovo contratto di provvedere il bisognevole de' sali tanto p li posti e p il consumo di d.i Quartieri, e ciò sempre

con sicurezza e senza immaginabile
pregiudizio di quelle compensazioni
che formino quella perfetta uguaglianza
che è importante ~~della~~ intrapresa
società ~~tutto~~ onde uguale si
renda il vantaggio ed il discapito
nell'intiera azienda e consumo
di d.i sali ecc. et intimazioni

Memoria

A tutto questo Ond.mo Quartier è nota la causa sostenuta per 10 mesi dal nostro Capitolo e Can.i per avere ballotato e eletto il Curato di Risalpo e Valle in Canonico per la prima volta, nel vacante Canonicato del suo imm.to antecessore: benche presa fosse però colla maggior parte per i voti di ballotarlo ed eleggerlo: ed a ciò mossi fossero da raggione rilevante ed accesa fosse ogni pretensione di successione come sempre esclusa, pure doveva essere in avenire.

Ora ciò a scanso d'ogni suo maggior pregiudizio ... eletto Cur.o in Canonico, la causa dovrebbe essere finita: ma non è così: perche passati di concerto siamo di ammetterlo al concorso senza pregiudicio della causa vertente ... della Sua Appostolica; e, perche resta da trattare il punto della sua admissibilità, se ben fatta, o no: e per conseguenza resta di vedere, se si possa in avenire ballotare anche a prima volta ed elegere un nuovo Curato in Canonico, quando alla maggior parte parte di avere raggioni ... di poterlo ballotare, ed elegere, ed esclusa sia ... tendenza di successione eccettuata la Cura di Riano ... ta con bolla: e resta di vedere esclusi questi due casi ... sia ben eletto, benche eletto alla cieca ...

I primi due punti di causa più devono premer alla Cura ancora ... Curato Riano, che a noi, perche di somma conseguenza per i casi avenire: e percio se desiderano che sia proseguita ci diano coraggio ed ajuto per poterla proseguir ... li ... spalleggiarono colla voce e direzione

Terra così il mondo che, anzi nostra mira è di tenire il
Canonicato [illegible] e non trasportarlo com'ora ~~[illegible]~~ per
appagare in apparenza il mondo vanno dicendo i parziali. Altri
mente, non soccombere in pavre, nede spese non si aggravano le
[illegible] i primi due punti di causa senza pregiudicio ad
[illegible] spese, si restringiamo al terzo solo più facile a decidersi
e superarsi.
Quanto [illegible] comune ed a nome de canonici bene affetti
[illegible] della nostra Collegiata di [illegible] [illegible]
per direzione i loro cenni con tutto l'affetto mi sottoscrivo

[illegible]
Giacomo de [illegible]
del Capitolo

Consto. il [illegible] il Sig.r Giuseppe [illegible],
come Procur.r [illegible] del Nob: Sig.r Giorgio [illegible]
Capitanio del Quartiere di Tolmezzo,
nec non l'Ill.mo Sig.r Gio: Pietro Misdoris Capi=
tanio del Q.re di Gorto, e Sig.r [illegible]
[illegible] Capitanio del Quart.e di Socchieve,
[illegible] in atti del Sig.r . . . .
. . . . . Atti di Ott.o [illegible] [illegible] di
. . . . . , con sua Cancellaria [illegible] Spett.
Gastaldo, e Giudici della Contrada di Tolmezzo
e Provincia della Carnia, con facoltà di . . .
d'innovar qualunque Cost.o d'assunzione di
giudizio e giurare, come in quello, e pro=
porre [illegible] la sentenza [illegible] avan=
ti l'Ill.mo Sig.r Luog.te d'Udine, sopra l'[illegible]
prodotta dal Capp.o del Quartiere di S. Pietro
uno delli quattro componenti la Provincia
della Carnia li 21 gbre 1776 [illegible] li [illegible]
Feudatarij [illegible], in cui si tratta, rapporto
al [illegible] e 1.o Capi delli [illegible] dell'unanimità   di [illegible]
di tutta la Provincia della Carnia, [illegible] pro=
curatorio nomine, ut [illegible] il giud.o in [illegible] in d.a
Causa, unitam.te al d.o Quartiere di S. Pietro;
intendendo di essere [illegible] e [illegible] di ogni
e qualunque atto, che s'intendesse di fare e praticare,
[illegible] in mano di [illegible] d'esser [illegible]
giusto le Leggi, ut [illegible]

Informazione.

L'Accordo fatto col S.r Impresario generale diventarebbe dannoso ai Postieri, e quando fossero tenuti a dare il Sale nei Posti a 54. la Lira patirebbero un grave discapito senza fallo: E perciò si ricerca qual debito, ed impegno abbiano li Postieri verso dei loro respettivi quartieri, et e contra etc.

Per poter risolvere il quesito bisogna sapere, che li quartieri con replicate Parti hanno bensì deliberato in Massima di voler procurar li quattro Posti, e così fu anche ottenuto, e decretato dall'Ecc.mo Senato, ed in seguito destinarono anche li Posti, e li Postieri: Ma però non è mai concertato fra Quartieri, e Postieri dei prezzi delle vendite, nè la recognizione de loro impieghi. Quindi rilevandosi col Conto alla mano che volendolo vendere a 54. li Postieri perderebbero assai, oltre tutte le fatiche al vento, crederei di poter progettare quattro proposizioni ai Quartieri, che sono le seguenti —

Prima — O che permettano che si venda a 54½. La Lira senza alcuna altra responsabilità dei Quartieri a tutto rischio, comodo, ed incomodo nostro a tenor dell'Accordo col S.r Avanzeti —

Seconda. Oppur se vogliono che sia venduto a 54. solamente, che si dichiarino di supplire primieramente ai discapiti, che convengano innoltre con Noi per il salario, e corra

il Negozio per conto dei Quartieri non facendo noi altra figura che di Salariati –

Terza. Oppure vadino a monte li Posti; e come per il passato se lo vadino a prendere in Tolmezo fermo in noi il contratto col S.r Avanzati per far il Fontico solamente in Tolmezo, ed in questo caso asolveremo li Quartieri dalle spese fatte per questa materia in quest'anno, e staranno a nostro unico peso, e così istessamente il contratto fatto col S.r Impressario senza però impegno dei quattro Posti come sopra.

Quarta. E finalmente in caso diverso, che noi rinunciamo, e dispongano li Quartieri a loro beneplacito.

Crederei che non fosse risposta: ma tuttavolta posso ingannarmi.

Mi resta di ricercarle, in caso che li Quartieri recredessero, cosa si averebbe di fare prima d'impegnarsi con le iminenti condotte del sale, o sia prima di far esecuzione al contratto per nostra cautella.

In caso poi che li Quartieri si persuadino di una delle tre prime proposizioni, l'avisaremo per stabilir col Sig: Avanzati per tutti li otto anni della Condotta.

11. Ess.i li possibili fattori alla di contro informazione Rispondo
In supplicare, che la proposizione fatta col supposto che negli
ultimi quattro Pesi di vendere sole negli quartieri della ~~[illegible]~~
Provincia al maggior prezzo di grana dieci libra, non possa
assolutamente riceversi poiché a questa proposizione resi-
stere il Decreto dell'Ill.mo Senato per ricevere dei Pesi
che dice che della carne venduta a tariffa, resti la
stessa Tariffa, ed anche la loro assistenza fatta con scrupolo-
sità.

Non sono nè pure persuaso, che se li stessi Quartieri dassero,
o per dir meglio accordassero una sola vendita, lo potessero
fare in alcuna forma, essendogli li Decreto, Tariffa, ed
assistenza.

Però io altro non vedo, se non di riconoscere verso li
Quartieri per addimandarli risarcimento nel caso di perdita;
vendendo il sole a g. 4. Ma per addimandarsi a far questo
passo bisogna ben esaminare le parti fatte dalli Quartieri
ai respettivi Supplicanti, per vedere se questi possano addire
agli Supplicanti di poterlo fare, e così pure conviene ben
esaminare le assistenze fatte con li Supplicanti per vedere
se questo possa impedire far questo passo, non avendo io presenti
alli atti per il fondamento di queste Cause, nelle quali se
venisse espresso che le parti vengono uguali per conto e nome
dei quartieri si può benissimo dagli Supplicanti rivolgersi
verso i Quartieri per il risarcimento. Ma se li Supplicanti
istituiti dai Quartieri avessero la facoltà di contrattare a
loro conto, e che in tal modo avessero assunto le assistenze, non
potrebbero li Pesi addimandar risarcimento ai Quartieri
nè rinnovar le assistenze. Questa è la mia costante opi-
nione, senza avere sotto l'occhio le Carte fondamentali

Al 3.° quesito di mandar a monte i Rossi e far altro nascere di Contratto, questo non risponde solam.te della ~~publica~~ volontà dell'Ill.mo Guarnieri, ma dell'Ingegnere, con cui si tratterebbe in oggi una passione figura a volere doppo tanto tempo distruggere il Contratto fatto, per farne un altro nuovo, che certam.te a mio credere non vorrebbe da lui accordarsi. Ciò è quanto Io posso in questo breve rispondere a V.S. ne' mesi accennati –

Io ciò poi congettura dirò, che in vostro credere possa in questo li vecchioni, che possono avere li Rossini nell'impianto dei Rossi, e Vendita dei sali, avvicinandosi a gran passi la nuova impresa. Anzi questi sono vecchioni, che dovevano presentare al rifiutare fatta con l'Ingegnere generale. Ma già che cose non sia fatto Io non intenderei a farlo, senza contrasti, e con le buone. Quando però fosse diritto di S.E. non esita la parte di rifiutarsi.

Coppia.

Qualunque esser possa la salutar providenza fissata dalla Terminazione dell'Eccmo:

Documenti varii

sui Quartieri della Cargna

per Strade, Esenzioni ecc.

(senza data).

Dono del prof. A. Volpe

11/11 1880

crede
di rese
Friuli,
, non
ità di
uartieri
dalla
rovare
ione, in
ro della
nti nelle
e dalli
lmente
ione pre
, e mal
spazzi
ta nell'

munità
i detta
ermina=
e, e di=
cun al=
a cui
ndo
i esse
presente
fedelissi=
Taglio,
etto

Copia. ... [illegible]

Qualunque esser possa la salutar providenza fissata dalla Terminazione dell'Eccmo: Luogotenente d'Udine 13. Genn. p. p. approvata con successivo Decreto dell'Eccmo: Senato 13. Aple: susseguente, in proposito delle trienali rese di Conto prescritte alla Comunità, e Comuni componenti la Patria del Friuli, con tutti gli altri oblighi e vincoli da essa Terminazione ordinati, non giunge questa à turbare li giurisdizionali diritti della Comunità di Tolmezzo, e gli amplissimi Privilegi, e prerogative delli quattro Quartieri della Fedelissima Provincia della Carnia totalmente separata dalla Patria stessa, ne li di Lei peculiari Statuti, e consuetudini approvare dalla Pubblica Fede per patto preciso della fortunata sua Dedizione, in dipendenza de quali anno sempre reso, e rendono il Cameraro della Comunità, e li Capitanj delli detti Quartieri li Loro annuali Conti nelle materie a questi soggette con quella forma, e dipendenza che dalli Loro peculiari Statuti, e metodi sempre osservati inalterabilmente dipende, e procede dal singolare sistema di quella Popolazione preservata in ogni tempo da qualunque indebita dipendenza, e mal applicata estensione da speciosi decreti, Sovrani Giudici, e Spazzi de Consegli Serenissimi: che l'hanno sempre protetta, e tutellata nell'integrità de suoi Privilegi, e Diritti –

Restarono ben a ragione atteriti, e sorpresi la Giurisdicente Communità di Tolmezzo, non che li Capitanj Rappresentanti l'universale di detta Provincia nel vedersi intimata con Lettere 6. Aple: p. p. essa Terminazione, che si professa con evidente abuso, ed arbitrio di estendere, e dirigere a sovertire lo stato del Loro Governo mai alterato da alcun altra Pubblica Providenza emanata per la Patria del Friuli, da cui vanta ella totale innoponibile separazione, ne tollerar potendo tanta indebita novità, si sono col mezzo dell'appellazione di esse incompetenti ingiustissime Lettere rifugiati in grembo del presente Serenissimo Consiglio Sacro Custode delli Privilegi, e diritti di quel fedelissimo Corpo, e delle medesime ne implorano pienissimo Spazzo di Taglio, onde a pretesto, e con aperto abuso della Terminazione antedetta

non possano sostenersi turbati, ne offesi, ne meno nella materia
delle Rese di Conti li diritti Giurisdizionali della Comunità sopradd.ta
ne li Speciosi Privilegi, prerogative, e consuetudini di detti Popoli
e molto meno la forma del Loro governo, per assoggettarli con inaudita novità, e con mala aplicazione, ed abusiva estensione alle
incombenze, ed obblighi da detta Terminazione prescritti per li Comuni della Patria sud.ta restistendovi a tale stranissimo tentativo li Privilegi, e Diritti di d.to reverentissimo suddito Corpo,
non meno che la Terminazione malamente, ed ingiustamente
abusata, e quanto sarà dimostrato; salvis [illegible]

Copia ... [illegible]

Coppia. ∴ Poste le Lettere del Magistr.o Eccmo: de Beni Communali
rilasciate ex off.o al confronto delli Privileggi della Pro-
vincia della Cargna, e delli Giudicij a suo favore
seguiti in proposito de Beni Communali, che non essi-
stono in essa Provincia, troviamo opportuno, che
la Provincia stessa assuma il Giudicio unitamente
alli Communi di Criola, e Nojaryis al Taglio delle Lettere
stesse a preservazione de suoi diritti; non potendosi
lasciar correre senza il di Lei intervento una ques-
tione riguardante Communalità certamente lesiva
delle di Lei raggioni, e privileggi sempre protetti
dall'autorità del Principe Deliberante, e Giudicante
e nostro sentimento unite le raggioni invinci-
bili della Provincia a quelle dei Communi appel-
lanti troviamo ottima la Causa al Taglio di dette
Lettere.

Stefano Steffani Avvoc.o Ven.o così sento.

Gio: Batta: Cromer Avv.t Ven: così sento.

Se regge la massima che nei Communi
li soli Vicini, o siano uomini privati,
o aggregati alle Vicinie possano
amministrare le rendite,
disponere di quelle, e dei affari
tutti, incontrar debiti, e litiggi, e
finalmente arbitrare in tutto ciò,
che può emergere attivamente, e
passivamente nei correspettivi
Communi, non potrà però mai
estendersi ad una totale assoluta
indipendenza, sicchè non abbiano
da rendere esatto Conto in qualunque
tempo, ed ogni qualvolta la Popolazione
lo richiede, e cadauna Famiglia,
e Membro originario, gli effetti
di Giustizia. E quando le provvide
Leggi non avessero così stabilito
a freno degl'inconvenienti,
trionfarebbe pur troppo la malizia
d'alcuni pochi potenti Fazionarj,
i quali approfittandosi della sem=
plicità, ed ignoranza degli Altri
o perchè sono poveri, e bisognosi,
o perchè sono illiterati, ed inesperti,
o perchè vivono in soggezione,
ed a Loro subordinati, carpiscono
in conseguenza li voti, e fanno
nascere qualunque Parte che
ad essi aggrada diventando dispotici
ed arbitri nei Communi, e delle
loro rendite, e proventi.

Venendoci esposto dalli N. Pietro
di Brioli, Pietro q. Franc. Englaro,
Nicolo Casara, Osualdo Ant. Juri, Mattio Vanino,
ed altri Comemori originarj della
villa di Palurza, ed Annese, che
dall'anno 1765: sino in presente
siano state impugnate, e dispos=
te grandiose summe derivan=
ti da vendite, e tagli stati
praticati in più tempi nei Boschi
di raggione delle suddette Ville,
così pure proventi di Mon=
tagne, e considerabili sum=
me d'entrate di moltissime
aggregazioni state fatte di
persone Forastiere, ed altro,
ed essendo ben di giusto che
le Famiglie Comemori che por=
tano ugualmente che tutti li
pesi, ed aggravij, abbiano ad avere
anco la compartecipazione
degli utili, e proventi, così
non potrà in conseguenza venir
ricusato un esato rendimento
di Conto della tenuta amminis=
trazione per li effetti di
Giustizia.

Al quale effetto perciò si comette,
e si comanda nella più risolu=
ta forma alli Capi, direttori,
e homini componenti la Vicinia
a pieno di Paluza ed An=
nese, ed inoltre particolare
di

Ma 2 1:A 47. ott:

Una lett.ra ex off.o del mag.to Ecc.mo
dè Comunali rilasciata li 24 Apr.le p.o
p.to rispetabile bensì, ma ingiustiz.ma et insostenibile
sebe con aperto abuso ~~di un ?~~ ed ~~?~~ in mal pretesa asserz.ne
~~?~~ di un Decr.o dell'
Ecc.mo S. C. 1740 5 7bre, in cui non
sono intervenuti li Cap.i rapresentan- ^ ne stati chiamati, ne
ti la ~~?~~ Provincia della Carnia,
~~?~~ ed assoggettare gli Comuni
tutti componenti essa Provincia all'
osservanza delle Leggi ^ diverse in proposito
dè Beni Comunali in offesa delle ra-
gioni Decr.i, e spazij del Cons.o Servi di
Quaranta, che l'anno in ogni tempo tu-
tellata nell'adempim.to ^ de suoi Privileg- ^ ed inalterabile osservanza
gi, che formano la fede sacra della sor-
tunata sua Dediz.ne al Veneto impero,
ed in totale distruz.ne delle moltiplici sen-
tenti tend.e deposit.e in seno di questo ^ del Cons.o
Eccmo Cons.o offerisce il ben grave argom.to Serv.? di 40. C.V.
assoggettato ^ col mezzo dell'app.ne alla sapien- ^ del giud.o d'oggi
za ~~?~~ di quel Giud.o Sovrano da cui
riconosca la sua redenzione dagl'altri
tentativi con diversità di figure, e con sem-
pre diversa forma di Atti in ogni tempo di-
retti all'offesa dè suoi Privileggi nella singo-
lar mat.a dè Beni Comunali

Di tali Sent.ze pertanto, che in se racchiudono oggetti, ed effetti interessanti la Giustizia non meno, che la Dignità del Giud.ce ricorrono a presidio delle ragioni, ~~e diritti~~ di Principi e prerogative di cui intiero ~~Corpo sociale~~ Provinciale trebellati, e garantiti da Giudi, e Leudi, che sono il più sacro presidio delli Diritti de Sudditi, implorono con Costanza li quattro Capitanii di essa Provincia, ~~co~~ pienis.te Spazzo di J.o, ~~da cui resti il sopra~~ ~~ordito intatto, ed illesa le cose giudicate,~~ ~~e grandi, e fermati la Provincia stessa dagli~~ ~~obblighi~~ — de' Ordini del Cons.o Sovrani

mai potendo aver luogo, quanto viene con esse Sent.e malam.te prescritto ~~affinchè~~ a dispetto, et in offesa delle cose tutte giudicate, e pendenti, e quanto sarà dimostrato — con abuso dell'allegato Giud.e — de' suoi speciali Privil.i, e — ad evidenza

[illegible]

L. D. S.

Notta delle giornate fatte li Soldati e Uomini di Questo D.o Comune di Tre[...]
alli Seuvani Comandi, come segue

Ovaldo Broili Caporale g.te N.o 12:=
N.o 3 Soldati g.te . . . 4 36:=
Due Uomini deputati dal Comune
con ordine del Sig. Capitanio g.te 4 15:=
N.o 63:=

Altri Uomin[...]
Alfier Giaco[...]
di Duron, Ca[...]
Compane a[...]
Guardiani nel[...]
Uomini .

Li Merigo, e [...]

di Treppo, e Ligio, al Posto di Guardia, e Lius di Giorno, e di Notte in Obbedienza

huomini fatti fermar il Sig.
Giacomo Moro, al posto
n, la notte del bocco delle
e à Montelle - - - | $\mathcal{H}^{o}$: 13:=
nel interno delle Ville
\- - - - | 4 87:=

Spesi in delle ocationi
di Soldati del N.° 613 (49:= 4
Polvere e Piombo
oltra quello auto del
Sig. Capitanio 4 11:18

e Giurati del sudetto Comune

Ill.mo Sig.r Sig.r Oss.mo

Omissis

Quanto poi alli debitori di Tansa Ricerchiamo V.S. Ill.ma far d'ordine nostro loro intimare, che termine giorni otto aver sodisfatto l'intiero debito, altrimenti spirato detto termine, e non addempito questo Nostro comando sarà loro levato il mandato real, et in bonis per la summa del debito, e spese, fermi per altro rimaner doveranno gl'atti Nostri contro d'essi debitori per avanti praticati, de quali opportunamente Le significaremo il proprio sentimento.

Omissis.

Udine 3 Francesco Tron Pro.r Sopra Camere

Oltre li Soldati Cernide
Furono uomini dei Communi in Guardia
nei Contrasti: Posti Principali di Duron,
e Monte di Croce –

Giornate

Paluzza – – –	N.º 48
Ibid.: Alle Torre del Moscardo – –	N.º 32
Rivo. – – – – – –	N.º 92
~~[illegible]~~ Priola – – – –	N.º 4
Sutrio – – – – –	N.º 162
Cercivento – – – – –	N.º 30
Zenodis – – – –	N.º 8
Treppo, e Ligosullo – – –	N.º 13
Tausia – – –	N.º 5
Giornate –	N.º 414

Segue

Sentinelle interne, nelle Ville

	Giornate
Palluzza - - - .	N: 150
Rivo - - - .	N: - 40
Nojarìs . - - .	N: - 18
Priola - - - .	N: - 38
Sutrio - - - .	N: - 86
Cercivento - - .	N: - 64
Zenodis	N: - 38
Treppo, e Siajo - - .	N: - 87
Tausia - - .	N: 25
Ligosullo . - .	N: - 54
Giornate -	N: 600

Straordinarie

Spese, e giornate de Capi dei Communi, e p condur vivande ai Posti, e p eseguir le comissioni

Pallussa . - - - - .	L = 64:—
Rivo Giornate n.° 20. - - -	„ = 60:—
Nojaries . - - - .	„ = 61: 2
Trilla - - - - .	„ = 31:18
Sutrio . - - . . .	„ = 80:—
Zenodis . - - - .	„ = 41:18
Cercivento - - - .	„ = 50:11
Treppo, e Ligosullo - - - - .	„ = 11:18
Ligosullo . - - - .	„ = 68: 13
	Sa. L 469:10

Se anco vera fosse la proffestata raggione del Commune di Cavazzo, o' sia da chi per tolti ui coltivati oggetti abusa del di lui nome delli Beni enonciati tanto nelle prime tali quali per altro rispettabili Avogaresche 18. 9bre 1785 quando nell'altre 17. Agosto p.o p.o intimate à D.r Sbario Schiavi direttore, ed esecutore delle decretate costruzioni di Strade, e Ponti, e non fosse la pro=mossa molestia una pur anche animosa ven=detta à dispetto delle Sapientissime Sovrane Delliberaz.i, mai sarebbe esaudibile à buon conto quanto si vede con d.te seconde Lette per mal pre=testo repristino divisato.

Si confessa per parte aver.o colla tale quale Scrit.a 12. 8bre p.o p.o di non poter opponere alli necessarij prestidij per il di lui ricovero, ed uso, e delli molti Operarj alle grandiose fatture stesse inservienti, e nel tempo stesso si vorebbe im=putargli per fatto autorevole l'avere costruito di nuovo la Cassina à necessario commodo anco degl'operarj med.i massime nella più rigida sittuaz.e che non gode per ordinario il precioso beneficio de raggi solari, ed à maggiore sicurezza degl'infortunij, e l'avere circondato di siepi una picolissima contigua estensione à prestidio de materiali.

Sicome però erronei sono li supposti colli quali caricate furono le d.te Lettere 17. Agosto, ed inadmissibili li oblicui animosi effetti colle stesse divisati, così lusingavasi anco in vista della acquiescenza aver=saria che venisse abbandonata ogni ulterior indebita vessazione, mà poiché viene questa riassunta, rrevij li più validi, ed efficaci pro=testi alla insidiosa, ed implicante pred.a Scrit=tura 1. 8bre p.o p.o, ed al deceptorio annesso

inadmissibile capitolo, di cui seguirà la reg=
=gezzione, implora vivmo la revocaz.e delle
Lettere stesse, onde non abbia luogo quanto
vedesi malam.te presto, e provvisto anco colla
sovrad.a Sen.a. mai potendosi considerare
fatti autorevoli anco per lo stesso debito rico=
=noscim.to avere le cose come sorra nella sov=
=nuta incombenza fare à necessario commodo
anco di quelli Operarj, ed à comune securezza
e de materiali, e ciò per quanto sarà rassegnato
Proponendo à suello della verità, ed à lume del
Giudice la giustificaz.e delli seguenti capitoli.

Pmo. Che la Fabrica di muro dal S.r Mario Schiavi
direttore, ed esecutore delle decretate Strade
e Ponti nel Casone inserviente al ricovero degl'
Operarj consiste nell'avere construtto appunto
di muro la Cuzzina, uel prout.

2do. Che la situaz.e del Casone med.mo è una delle più
rigide per essere in situaz.e montuosa frà
due Torrenti rapidissimi priva per ordinario
del beneficio de raggi solari, uel prout.

3zo. Che à maggiore presidio de materiali, ed
altro adatto, fù fatto vicino al Casone me=
=desimo un piccolo recinto di siepi uel prout

4to. Che la situaz.e in cui trovasi il d.o Casone
e recinto è totalm.te sassosa, e inetta al
Pascolo, uel prout.

[illegible]

Sopra le due difficoltà es:
poste in lettera 13 Luglio
1745 del Sr. Flavio Morosini [?]
ecco quanto si è opinato e
determinato in conferenza
col Sr. Cancelliere Pretorio

Quanto che prima se possa in
presente proseguirsi l'opera,
e dar l'assenso al Cassiere
per far contamenti ed as:
solversi prima che il tutto ven:
ghi approvato in Venezia.
Fu opinione comune che
si possa proseguir l'opera
e conseguentemente dar
l'assenso al Sr. Cassiere per
far gli esborsi e contamenti
relativi al contratto, perchè
non è nè men da dubitarsi
che il magistrato non approvi ciò che
si è fatto e che fu scortato
dalle cautele [?], ne vi abbisognano
ulteriori decreti del Senato,
se non al caso d'implorar il permesso
di prendere a livello il sito man:
dato [?].

Quanto poi alla 2da difficoltà che
concerne le pieggiarie, se queste
abbiano ad essere sciolte prima che
l'opera sia perfettamente completa
in tutte le sue parti, e riconosciuta
e ricevuta in conseguenza; si considerò

di nuovo non ancor possi:
bile di vedere questo effet:
to nello nuovo Stato ese
guite.
Perchè le pieggiarie
sono date senza intervenen:
te per un determinato
rispettivo tratto di opera
e però una precisa somma
adottarsi da cadauno dai
pieggi.
In conseguenza di che ne
seguiva che completata l'ope:
ra pieggiata da uno de'
pieggi di riconoscenza quel
pieggio resta sciolto e
resta vincolato l'altro
che garanti quella parte
di detta opera che non
fosse completa o man:
cante.
Non ostante si considerò
che l'affare è cauto,
mentre gli galeoni non
potevano mai caricarsi
se non di compiere quella
parte di opera che
si riconosceva che non fosse
a dovere e per il difetto
risponderà il pieggio che
garanti quella parte di
opera che fosse mancan
te.

Converrà pertanto ridotta
che sia al termine l'opera
garantita da un pieggio fede
nel termine di un mese riconoscere
onde il pieggio stesso abbia a rispondere
per qualunque mancanza,
per fare il simile al compimento
dell'altra parte di opera garantita
dall'altro pieggio; ne in effetto
la Provincia viene a risentire
pregiudizio; mentre sia che l'opera
sia riconosciuta tutta in una
sol volta, sia in più volte
sarà sempre sua condizione
di potere obbligare ai interessi
l'opera mancante e difettosa
e non più, ed i pieggi saranno
responsabili per una somma de-
terminata e non oltre.
Per voler avere l'effetto contemplato
di non ricevere l'opera si designa se
non dopo completata integralmente
ed intanto aver responsabili
i pieggi si voleva un unico atto
di pieggiaria contemplativo di
tutta l'opera e distinto unicamente
in quanto alla somma della quale
un pieggio a differenza dell'altro avrebbe a
rispondere. Ma essendo fatta la pieggiaria
non solo con separazione di somma
ma di opera ancora e persone
l'affare viene a restar cangiato

sicchè necessariamente
deve provedersi a parte;
nè Io consiglierei di trovar
torbidi quando i pieggi ve:
nissero di rimettersi in
un atto solo colla sepa:
razione della somma
perchè quanto si è fatto
tutto caderebbe in tempo
che si [illegible] lusinghevolmen:
te contro la Provincia.
Quanto poi alla parte seguen:
te [illegible] ne' rispettivi quar:
tieri, e perchè non resti
motivo di dissidij, si
prenderà l'argomento
dall'ultimo capitolo
della scrittura annotato
dalli appaltatori, e si
dirà che venendo con
esso capitolo assicurata
la Provincia di non
avere a soggiacere a dispen:
dij oltre li £: 134 si
prende parte di assentire
che siano introdotti li
lavori, e che siano dal
Sr: Cassiere fatti gli esborsi
e contamenti in norma
del contratto ed aggiunta
con dd: appaltatori seguito.

Pietro [illegible] [illegible]
di [illegible]

Restanze sotto l'amministrazione del S.r Moser ultimo Capitanio come da specifica in ragion di ʒ18. per Fuogo di Lista, al Cancelliere —

\+ Paluzza — ha pagato —
Rivo — — — ʒ 8:18½
Treppo, e Siajo — „10:–2½
Tausia, e Ligosullo „16:13½
\+ Zenodis ha pagato.
Cercivento - - - „16:–9
Sutrio - - - „16:13
Priola . . . „–7: 4
Nojariels - . . „–8: 6½

ʒ 84:–7
25: 4
ʒ109: „

28
18
224
28
504
25

Il Progetto di mandar in aria tutto l'operato fin ora porta quattro riflessi:

1. Le difficoltà, e le spese di riuscirvi.

2. Gl'impegni, e litiggi contro il Cassiero, Chiari, che Capigenti usciti onde obbligarli alla reintegrazione, e reprissione, e ciò respettivamente alla Provincia, oltre le relative particolari insorgenze che si accenderebbero fra essi rapporto alle intelligenze fra loro seguite.

3. Il dubbio che la Terminaz.e del Luogot.e, e decreto di Senato restasse inoperoso in riflesso massime che il Pubblico aggravato, e stanco, posto in gelosia, e diffidenza facilmente potrebbe abbandonare, o almeno sospendere il pensiero di ripigliare, e proseguire – ed in conseguenza

4.to Oltre la perdita del pubb.o bene, e vantaggio che da una santa opera potrebbe derivare l'evidente pericolo a cui si esponiamo d'esser tolti di mezzo d'averla impedita, e disturbata.

il Progetto all'incontro di progredir l'opera incontra le seguenti difficoltà —

Seguir il contratto senza correzione ne emenda degl'intrinseci riconosciuti difetti —

Arbitrar nella spesa eccedente ai $\mathcal{S}$ 18000: —

Arrischiar l'opera nell'esecuzione in quanto ai disegni rapporto alle Perizie, e molto più in riflesso alla sussistenza.

E posto anche di riuscirvi in tutto ciò tanto nell'esecuzione, quanto nella sicurezza, e sussistenza, resta il dubbio se gli utili del Pontafiò sono equivalenti all'aggravj del mantenimento dell'opera del pagamt. dei prod. e p. l'affrancaz. de Capitali —

Certo che se si abbracciasse d'accordo questo Progetto in quanto a noi non saressimo tanto esposti perchè sarebbe un eseguire semplicemente ciò che già è stato preso, terminato, e decretato con tutti li rapporti, e viste di Perizie, disegni, regoli, ed altri requisiti relativi: ma

Siccome sono in ciò discordanti li
voti e pareri, e massime quelli
d'Egitto, e forchiere, così di=
venta una neccessità di dover
informare minutamente la
Carica

Giorno di Martedì li 16. Marzo 1703.
Fatto in Paluzza in casa di me ...

Stat

Documenti
sui Gismani della Cargna.

Dono del prof. A. Wolf.
11/11 1880

Giorno di Marcedì li 16. Marzo 1773.

Fatto in Valuzza in casa di me sottº Nod:

Per comparse apo me Nodº il Sigr Giacomo di Sala, Domenico Mattio Mazzolta, e Sig. Giò: Batta: etiam Mazzolta Germani di Siajo, facendo, ed intervenendo per se, e per gli altri Germani absenti per li quali promettono de ratto in proprijs bonis, ed vorteranno annotar descrivi nelli miei publici atti, qualmente non disentono di contribuir à quanto verrà deciso, e terminato dalle Sigre Confidente Sotti per parte dell' Ondº Quartiero di S. Pietro di sopra e sotto Randice, ed il Consorzio de Germani, vertente le loro contese, sopra la contribuzione per l'elevazion di dacii Macina, e carne, Spiche, e minuti imposti da sua Serenità, accrescimento di valute, pronti tutto ciò di contribuire à norma di quello sarà deciso, e terminato come sopra; ed atteso la loro puntualità intendono non assentir ad alcuna spesa.

Instando che il pnte atto sij notificato alli altri procur. Germani affinchè pnti Sig. Giacomo Cavano d'Alleso, e Giò: Batta Mainone habitante in questo luoco. Testes

Detto Giorno, e luogo Stato

Fù notificato il sopra scritto atto al Sigr Giò: Pietro q. Giò: Batta Vinturini, come legitimo interveniente delli Germani di Cabbia, Fielis, ed Arta, quale riflettito l'atto

medemo, disse protestar di nullità dell'atto volontario Sudtto, non potendo col medmo pregiudicar alle loro ragioni de Germani, non essendo tenuti ad alcuna alterazione, ne nova Tansa, e Gravezza, e secondo il tenor del concordio 1651 al primo, e secondo capo, instando perciò sij notificato alli D. Germani di Siajo coriy pnti li Sud. Testij.

Giorno, e Luogo Sudto

Sopra le contese vertenti tra l'Ondo Quartier di S. Pietro di sopra Randice, e di sotto da una; ed il Consorzio de Germani di Tiolis, Arta, e Cabbia dall'altra, pretendente detto Quartiero, che il Consorzio Sudo sia tenuto, ed obligato à contribuir alla Carra del Qro per li fuoghi di lista di detti Germani all'accredto tanto passato, che venturo da Dacij di marina, Spigo, Minuti, e Carni à misura di quanto ha contribuito, ed è tenuto contribuire detto Qro nella Magca Fiscal Camera d'Udine unitamente con gl'altri membri di questa Provincia qui pnti Dno Urbano Morano Vo Cagpo del Qr di sopra Randice, e Dno Pietro Romano Capitanio attuale delli Ondo Qr di sotto Randice, con la presenza, ed intervento dell'Ecc. Sr Pietro Paniturri, Procurator del Qr di sopra, e dell'Eccmo Sig. Gio. Batta Secardi Procurator di sotto, e dall'altra per li Consorti Germani antenominati il sig. Gio. Pietro q. Gio Batta Vinturino Procuratore ad hoc appar di mani dell'Ecc. Sr Steffano Bertuzzi sotto l'anno 1712. 14 Aple negante

(4) 1

Non per turbare alli Feudatarij detti ~~Sisma~~ Sismani il vero valore de loro antichi Privileggi quali si siano si produssero li Capitanj delli 4: Quartieri della Ecc.ma Provincia della Cargna dinanzi quest'Ecc.ma Presidenza colla loro Estesa 11: Feb.o 1782. ma per far argine al mal divisato abuso de' Privileggj stessi a pretesto de quali oltre l'esenzioni dalle fazioni reali, e personali per li Beni da essi possessi compresi, e descritti nelle loro rimesse Investiture hanno studiato, e penserebbero di sottrarsi dalle fazioni reali p gli altri Beni allodiali non compresi, ne descritti nell' Investiture med.e con grave pregiudizio alli poveri Comuni componenti li Quartieri suddetti.

Inuista però della tale quale Scrit. di Risposta 22: 7bre 1783. prodotta a solo nome delle Famiglie del Quartier di Sorto accerte Feudatarie Sismane dopo che lo stesso Dittensione erasi prodotto in giud. p le Famiglie simili di tutti li 4: Quartieri contro le quali tutte era stato prodotta, ed intimata l'Estesa, potuto avrebbero li Capitanj delli Quartieri stessi esercitare altri competenti ricorsi, ma bramosi di scansare

medesmo disse protestar di nullità dell'atto sedentario suddetto

al possibile dispendiosi articoli e diversivi, si contentarono di additare in confronto delle medesime l'esercizio delle proprie ragioni, e però previi li più validi, ed efficaci protesti in cadauna sua parte alla detta avversa risposta riassumendo in loro confronto il punto colla precedente Estesa proposto riverenti imploreranno sia terminato, e deciso che le accennate Famiglie Feudatarie Eismane di detto Quartier di Sorto a pretesto della loro esenzione gli Beni descritti, e compresi dalle primette loro Investiture sostenere non potessero ne possano di sottrarsi dalle Fazioni reali agli altri beni allodiali da essi possessi non descritti, ne compresi come sopra ma dovessero, anzi, e debbano gli tali Beni sottostare al proporzionato peso di dette Fazioni reali, com'è innoponibile d'ogni massima di ragione, e per tutto ciò che sarà rassegnato e per tale giustissimo effetto unicamente sarà rigettato il vanissimo Converso contenuto in detta avversa scrittura, che per combattere il punto contestato coll'Estesa predetta propone all'incontro con inutile artifizio ciò che mai fu conteso, ne si contende.

E ciò deciso in punto di ragione sarà poi salvo ogni effetto di Giustizia con espressa riserva e senza immaginabile pregiudizio. Salvis
Nicolò Sola lectum V.°

medesimo, disse protestar di nullità dell'atto volontario di detto m.

Sentenza

Confi: Enziale, compromissata

Frà l'Ond:° Quartiero

di S. Pietro sopra Ran

dice, e sotto da una,

ed il Consorzio de' Germani

di Fielis, Arta, e Cabia

dall' altra ut in actis

Ill.mo Ecc.mo Sig.r Luog.te

Assistiti con speciosità d'ampli Privileggii e decreti li Fedeli Feudatarij chiamati Gismani della Cargna dalli quartieri di Gorto, S. Pietro e Socchieve riconfermati pure con graziosi rescritti degl'Ill.mi et Ecc.mi Sig.ri Sindici Inq.ri in T.F. 17 Giugno prossimo pass.to vi prostrano ossequiosi mediante Ser Andrea Fiorencis Gismano e loro Proc.re avanti la Grandezza di V.E. viva imagine dell'adorato Ser Prencipe et implorano la confermazione ed osservanza degl'antichi e recenti loro Privileggij con l'esentioni e prerogative in essi firmate onde dal corso degl'anni o dall'altrui malitie non restino in alcuna parte vulnerati massime dalli Soggetti della Communità di Tolmezzo che a fronte delle sovrane publiche intentioni professano chiamar al loro Tribunale essi Fedeli Gismani et aggravarli d'angarie e gravezze quando viene e[illegible]mente stabilito non esser loro soggetti ad altro Foro che a quello di questa Ecc.ma Reggenza né soggetti ad alcuna corrisponsione ove per fattioni o gravezze che si gettano sopra li Quartieri della Cargna dalli quali sono totalmente separati et esenti supplicando umilmente l'E.V. rilasciar quegl'ordini che si convengono onde in alcuna parte non restino infranti li loro Privileggij e decreti ma sortino da chi si sia l'intiero suo effetto com'è di publica suprema volontà, pronti pur essi a prestare in mano dell'E.V. il giuramento di Fedeltà e Vassallaggio, et a riconfermare l'obligo assunto sin sotto de Ser.mi Patriarchi e passato sotto il Ser.mo Dominio della militia Equestre. Grazie.

man
ianta
it
an
ashe
nc.
nota
endo
jun.
ia.
Mi
ue
Li
au
de

Noi Alvise Renier Luog.te Gnale
della Patria del Friuli

Spp: Dil. Nri:

Li Privilegij de Fedeli Cismani delli quartieri di Corto, S. Piero e Sochiene e da noi riconfermati e di publica intentione che essi Cismani non siino sottoposti ad altro Foro che a quello di questa Rapp.za soggiungendo ne dover esser aggravati ad angarie e gravezze che si gettano sopra li quartieri dalli quali sono dichiariti totalm.te separati ed essenti. Incarichiamo però le Spp: V.re ad esseguire e fare che siino da ogn uno inviolabilm.te esseguiti detti Privilegij in tutte le loro parti ne restino in qualunque caso infranti facendo far commandam.to a cotesto uno zaffi e Podestà che non ardiscano villanie citatione mand.to ne annotar alcun atto sopra vertente insorgessero fra essi Cismani facendo pure nota la publica volontà al Cassiere o Cameraro della Com.tà onde non detta nelle rate delle gravezze de quartieri azeotti debitori essi Fedeli Cismani in pena di nullità d'ogni atto venisse praticato contro il tenor de' detti Privilegij e d'ogni eraz.ne venisse tentata o pretesa et havendo in contrario pretesa prima li obbedienza al pnte ordine nostro citata parte comparisce avanti di Noi che sarà amministrata ragg.ne e giustizia. Volendo esseguire farete resti esseguito, dandoci dell'essecut.ne avviso e si [illegible]

Udine li

M.ri Gastaldo e Giudici di Tolmezo.

[illegible] Dal
[illegible]
antichi
[illegible] li Priuilegio et molti decreti [illegible] dalli [illegible]
[illegible] [illegible]
non [illegible] parte à [illegible] [illegible] [illegible]
ma esser [illegible] grauezza [illegible] si [illegible] priuilegi
et decreti
[illegible] alcun modo [illegible]
spesa di qual sì sia natura come [illegible]
ogni [illegible] in detta [illegible] cioe [illegible]
[illegible] nostri priuilegi et decreti [illegible]
liberi et in suma che non [illegible] di tansa
in nesuna parte stante le nostre [illegible]

Che in tenir della spesa [illegible]
publiche [illegible] non intendiamo esser [illegible] in alcun modo
stante che [illegible] tal obligo [illegible]
nelli quartieri [illegible] tanse de beni [illegible]
si [illegible] detti beni, ma [illegible] li beni [illegible] stante [illegible]
si tiene del Cauallo et [illegible] dalla Serenissima [illegible]
non intendemo che [illegible] in alcun modo [illegible] di tansa
quelli che [illegible] sopra [illegible]

Che stante auer [illegible] et tansato contra li ordini et [illegible]
decretti che siano obligati alla restitucione di quanto [illegible]
[illegible] borsatto stante [illegible] [illegible] altra
Relacione da Auttorità che ni concede detti priuilegi
R

Copia Copia

Esaminato le due questioni, che sono per promoversi dalli quattro Quartieri della Provincia della Cargna contro li Feudatarij Gismani abitanti in d.e Quartieri.

La prima se essi Feudatarij Gismani col pretesto del loro privileggio, e investiture Feudali, nelle quali sono descritti tutti li Beni, che veramente sono di natura Feudale possano sottrarsi dalle fattioni reali, e personali a quali vanno soggetti tutti gli abbitanti in essa Provincia per gli altri Beni allodiali, che possedono detti Feudatarij Gismani non abbracciati, ne descritti in esse loro Investiture?

La 2.da: se essi Feudatarij Gismani, che non sono originarij, e veri discendenti dalli primi Investiti, ma semplici persone acquirenti picciola parte di essi Beni Feudali di Gismania, o con altro titolo in essi pervenuti per li quali prendono l'investitura, col pretesto di tale investitura possono pretendere d'andare esenti dalle Fattioni personali incombenti a tutti gli altri abbitanti, che non sono Gismani, che non vanno esercitate per estimo di Beni, ma per elettion di persona, o in altro modo?

Quanto alla prima sento per mia oppinione, che li d.i Feudatarij Gismani debbano sottostare a tutti li pesi reali, e personali per li Beni, che possedono non soggetti, ne abbracciati dalle d.e investiture nel modo stesso, che vanno soggetti tutti gli altri abitanti della Cargna, che non sono Gismani, non potendo il d.o privileggio, e investiture estendersi oltre li Beni dalle med.e abbracciati.

Quanto alla 2da: sento per mia opinione, che quelli, che non sono veri discendenti dalla prima Famiglia suddetta non possano col pretesto di possedere beni soggetti a Feudo di Fismania, o per acquisti da essi fatti, o per altro titolo in essi pervenuti andar esenti dalle fazioni personali, alle quali vanno soggetti gli altri Fameli stante il privilegio, e investitura non parla se non di quelli, che sono veri Fismani di origine, non già di quelli, che pretendono di diventar Fismani coll'acquisto di poca terra di ragion di Feudo Fismano.

Quanto poi all'ordine da tenersi per proporre in giudizio le dette due questioni, credo che il più metodico, e facile sia quello di presentarsi con scrittura agli Ecc.mi Presidenti del Coll.o de XX savij del corpo dell'Ecc.mo Senato, ed ivi con l'ordine che si stila in tutte le altre Cause consumarsi il giud.o, potendo l'aggravato appellarsi a tutto il corpo di d.o Ecc.mo Coll.o per la deffinitiva decisione di d.e questioni, ed anco alli Consegli Ecc.mi di 40. —

Carlo Cordellina Avv.o D.r così sento.

Ill.mo Ecc.mo Sig.r Luog.te

Ritrovandosi con pretiosità d'auguli Privilegij e decreti Li Fedeli Feudatarij chiamati Gismani della Carnia delli quartieri di S. Pietro Gorto e Tolmezzo riconfermati pure con gratioso rescritto degl'Ill.mi et Ecc.mi SS.ri Sindici Inq.ri in T.F. 17 Giugno prossimam.te passato si prostrano ossequiosi avanti la Grandezza di V.E. viva imagine dell'adorato Sov. Prencipe et implorano la confermatione degl'antichi e recenti loro Privilegij con l'esentioni e prerogative in essi firmate onde dal corso degl'anni ò dall'altrui malitia non restino in alcuna parte inalterati massime dalli Reggenti la Comunità di Tolmezzo ch'a fronte delle sovrane publiche intentioni professano chiamar al loro Tribunale essi Fed. Gismani et aggravarli d'angarie e gravezze quando resta fermam.te stabilito non esser loro sottoposti ad altro foro che a questo Ecc.ma Reggenza ne soggetti ad alcuna contributione per spese ò gravezze che si gettano sopra li quartieri della Carnia dalli quali sono totalm.te separati et esenti. Supplicando umilm.te l'E.V. rilasciar quegl'ordini che si convengono onde in alcuna parte non resti no infranti li loro Privilegij e decreti ma riportino da chi si sia l'intiero suo effetto come è di publica sovrana volontà pronti pur essi a prestare in mano dell'

a V. il giuram.to di fedeltà e vassallaggio et a riconfer-
mare l'obligo assunto già sotto de Ser.mi Patriarchi, e
passato sotto il Ser.mo Dominio della militia equestre

Illmi et Eccmi [illegible] sopra la sopradetta [illegible]
[illegible] supplicatione a quella [illegible]
h[anno] confermato li loro [illegible]
esser tutto come ritiene [illegible]
ne la sopradetta supplicatione, ordi-
nando li siano scritte lettere in for-
ma [illegible] et trasmessa copia
del presente per la sua puntuale
esecutione etc.

Memoriale sopra le Pend.e contro li Esimani:
Due sono le Pend.e incoate dalla Provincia della Cargna
contro li Esimani dinanzi li Presidenti del Coll.o de' XX
Savij del Corpo del Senato, l'una contro li veri Esimani
e l'altra in composto delli Possessori de' Beni soggetti
a Feudo di Esimania. Per riconoscere quali siano li
veri Esimani, ed in conseguenza contro di chi sia diretta
la prima Pend.a sud.a senza entrare in esami che potessero
portare delle confusioni, e delle difficoltà, credo io, che
si abbia ad attenersi al Catastico esistente in Udine formato
per ordine dell'Ecc.mo, sicchè quelle Famiglie che si trovano
descritte in d.o Catastico abbiano da considerarsi tutti per Feudatarij
e capaci di tutti i Privil.i accordati dalli Patriarchi, e
raffermati, e mantenuti dal Principe Veneto. Conosciute
le Persone che entrano, e sono prese di mira con la prima
Pend.a sud.a, pochi cenni ed [illegible] della Pend.a mentre
essendo ancora sussistente in grado della opposizione
formalm.te spiegata dalle Famiglie del Quartier di Sotto
descritte già; per quanto asseriscono, nel sud.o Catastico
non posso se non se riferire, che viene considerata ragionevole
la d.ta proposizione che consiste nel sostenere che le d.e
Famiglie siano bensì esenti dalle Fazioni tutte Personali
ed anco dalle Reali per li Beni descritti nelle prime
Investiture, ma che non possano poi sostenere esenti
dalli pesi reali li Beni non descritti in d.e prime Investiture
ma pervenuti in di loro dominio, e possesso posteriorm.te
o per acquisto, o per altro titolo lucrativo o oneroso.
Quando verrà a d.ro favore decisa questa Pend.a penseremo
alla forma di far esseguire il Giud.o a ben giusto sollievo
della Prov.a
Ora passiamo alla altra Pend.a che con la Sent.a Ecc.ma
seguita a d.ro favore nell'anno scorso è stata definita,
e parliamo del modo di cercarne l'esecuzione.
Devo premettere la conoscenza di ciò che importa in effetto
la d.a Spesa necessaria per lume di chi si prestarà a farla esseguire.

Questa spedizione dunque ha dedotto che quelli che possedono beni Beni soggetti à Feudo, ma che non sono discendenti da veri Primani, e per conseguenza non descritti nel pred.° Catastico, non possono sostener, ne pretendere esenzione dalle Fazioni Personali, ne di essere esenti dalle Reali se non per li soli Beni, che sono Feudali dovendo tutti gli altri Beni da essi possessi portare i pesi, a quali sono soggetti i Beni di tutti i Provinciali. Ciò posto io credo, che per far esecuzione a l'a Sent.a altre, a buon conto, che senza risserva si abbia a nominare, ed elegere ne' carichi de' respettivi Com.i ed altri tutti quelli che non sono descritti in d.o Catt.° ed anco quelli, che ancora per posseder Beni Feudali hanno preteso esenzione. Se senza reclamo si adattarano non vi sarà bisogno di altro, ma se poi facessero resistenza senza però appelare, o rissolvere la Sped.e sud.a converrà cercare di obligarli con il mezzo della Giust.a come si farebbe contro ogni altro recredente. Al caso però che venisse rissolta, o appellata la Sped.e converrebbe sospender gli atti in Pismeno, e progredire qui alli XX. Savj. Obligati in questa forma i recred.ti alle Fazioni Personali, per le Reali o vi è il modo di comprovare quali sono li Beni Feud.i possessi o per aquisto, e per altro titolo, ed in tal caso sopra gl'altri, che non sono di tale categoria si getta la gravezza e s'impone, se poi non vi è il caso, io credo, che si abbia a caricare tutti li Beni, e se il possessore pretenderà esenzione a pretesto del Feudo dovrà comprovare che li Beni siano Feudali con Investiture, le quali quando comprendessero Beni, che in origine non erano Feudali si potrà occorrendo impugnarle sostenendo, che i soli Beni compresi nelle primitive Investiture concesse alli veri Feudatarj abbiano a considerarsi Feudali, ed esenti. Tali cause che considerar si possono in liquidazione doveranno farsi a Pismeno ove da voi si dovrà ricorrere per obligare i recredenti a tutti

Ragioni reali. Replicò però che se mai venisse
risposta o appellata la Sped.ne converrebbe sospendere
a Torino. perchè resterebbe a decidersi la massima,
ed in pend.za dovrebbe aver luogo l'abuso presente.

Copia — Spedizione c. l. Sismanis

Gli Ill.mi et ecc.mi S.ri Presidenti infrasti

In absenza di D.no Gio: Batta mafezzoni int.e e p nome delli consorti aquisitori di Beni sogetti a Feudo di Sismania esistente in citazione p questa matina, come dal Libro delle citazioni, chiamato sopra la Porta p Valini Fante, e non comparso, ne altri p lui, e cosi instando D.no Zuane Campeis int.e e p nome delli Cap.ti delli quatro Quartieri della Provincia della Carnia hanno SS: E: E: terminato, e deciso in tutto, e p tutto come nelli estesa 11 Feb.o 1782. dalli sud.ti Capitanj nel pnte Ecc.mo Coll.o prodotta, e con la riserva in quelle contenuta, e delle spese.

Filippo molin Presid:

maria Contarini Presid:

a d:

intimata al soprad: mafezoni a: [illegible] ad instanza sud: p Valini Fante.

... 6 di Maggio ... coll'istro rogato di mano del
... [illegible] ... o ...
detto nello ... [illegible] ... necessario ...
... [illegible] ...
invocato il Nome del Sig.re

[illegible] ... [illegible] ... [illegible] ...

[illegible]

Che sopra li cogenti ... [illegible] ...
della ... [illegible] ... non si [illegible] alcuna
... alterazione, ma ... [illegible] ... una parte ...
star detta, come li sono [illegible], con dichiarazione ...
... tal cogenti li debba ... delli ... [illegible] ... alli
Capitanei del Quartiero, et saranno ... [illegible] ...
di sotto, et di sopra ... in riguardo ... [illegible] ...
Lista N.o 200. in tutto il Quartiero, ... [illegible] ...
di sotto. de quali ... di Lista s'intendano ... [illegible] ...
obligati ... [illegible] ... et ... [illegible] ...
quantità di ... otto di vista ... [illegible] ...
et siano ... esser ... e ... [illegible] ...
nostra sentenza ... nel resto ... [illegible] ... esser
eseguita la nostra sentenza, ... [illegible] ...
altri particolari in essa ...

[illegible] se esseli [illegible]

[illegible] e [illegible] in

altro [illegible]

[illegible] pretendevano sera i

conti, [illegible] esse Parti [illegible] amore [illegible]

[illegible] detti Gesmani à pagare il

Dacio [illegible] due anni e mezo [illegible]

[illegible] Quartiero nelle [illegible]

[illegible] nostra sentenza.

[illegible] le Parti [illegible] unanimi, et concordi pregati

à [illegible] queste difficoltadi, et insieme calcolare

quanto debba esser esborsato per detti Gesmani ad esso

[illegible] detti [illegible] ogni [illegible]

[illegible] evasione.

[illegible] et calcolato nel modo [illegible] soprascritto.

Trovamo debitori li Gesmani per il Dacio della

[illegible] delli suddetti due anni e mezo,

[illegible] l'anno 1635. e l'altro 1636. seguente

[illegible] per [illegible] di Lista, nel [illegible]

[illegible] delli Gesmani — 84:–

[illegible] anno 1637. [illegible] per [illegible] di Lista del

Dacio

4

[illegible] 5 [illegible]
Di [illegible] anco [illegible]
[illegible] fatta [illegible] sotto
l'anno 1630 [illegible] f. —
[illegible]
[illegible] l'anno 1633 [illegible]
strade regie, d'Ambasciaria [illegible]
Compatico [illegible] di [illegible]
li particolari [illegible] detti nella [illegible]
tutto — — — — — — — f. —

[illegible]

Quali decisioni publicate ed date [illegible]
havemo concordem.te, ed unitam.te accettate [illegible]
in tutto, come stano. Promettendo [illegible]
di no contravenire ad esse, ma omnimodam.te osservarle
sotto oblig.ne [illegible] in forma &c.
Io Giuseppe Antonini Giud.e [illegible], ed amicab.le
Compositore, così affermo.
Io Nicola [illegible] attesto, [illegible]
così affermo.
Jacobus [illegible]

[illegible] o di [illegible] i quali

[illegible] [illegible] Tito [illegible]

[illegible] di Piano [illegible]

[illegible] testimonij [illegible]

[illegible] fra [illegible] Quartiero di S. Pietro in una

[illegible] mani dell'altra [illegible] ad

[illegible] nelquartiero.

[illegible] Como, per il [illegible]

[illegible] avanti sono li quattro capi di contributione.

[illegible] Timacco, et [illegible] occasione di vanità

[illegible] strada

[illegible] ione di strada veggia [illegible] sopra [illegible]

[illegible] di Chiese.

[illegible] amicabil compositione dichiarati fuorono debitori

[illegible] anno 1677. 8. Maggio, e 2. Genn.o 1678, come [illegible]

[illegible] Giacomo Pariggi [illegible], restando [illegible], e

[illegible] sententia nominata [illegible] antecipiaria

del [illegible] pro eo [illegible] tantum [illegible]

[illegible] simili [illegible] nessuna altra occasione. [illegible]

[illegible] presente decreto, e [illegible]

[illegible] intelligentia di [illegible] sentenza delli [illegible]

[illegible] [illegible] alle Parti [illegible]

alli . .

[illegible] in [illegible] Gesmani pret.ᵈⁱ [illegible]
a tutte [illegible] [illegible] separati [illegible]
separati dal Quartiero [illegible] fatti [illegible] loro
Privileggi come godevano come gl'altri [illegible]
Patria, e come [illegible]
nevamente delle Parti [illegible] [illegible] [illegible]
cioè il Sig.ʳ Pantaleon Dandrea [illegible] attuale
di d.ᵒ Quartiero [illegible] [illegible]
Sindico, ed il S. Bartolomeo [illegible] Cap.ⁿᵒ
attuale sotto l'Audice con [illegible] [illegible]
Piano etiam Sindico presenti, e rappresentanti [illegible]
sità di d.ᵒ Quartiero [illegible], e successori [illegible]
Gio: Maria Venturiano di Tilliz in loco di [illegible]
[illegible] Cap.ⁿᵒ attuale delli Gesmani [illegible] Gio:
Batt.ᵃ Zanetto di Cebia sindico ed [illegible]
[illegible] etiam rappresentanti l'Università di d.ⁱ [illegible]
d'essi Gesmani dall'altra desiderando [illegible]
dette contese, ed a continuatione dell'amicizia [illegible]
[illegible], ed esse ad interpositione [illegible]
di communi amici, ed in particolare [illegible]
bri in detta sentenza nominati, fu [illegible]
venute sono volontariamente [illegible]
patti, ed conventioni, che qui seguono d'esser inviolab.
fra [illegible] osservate [illegible]

ne diminuzione, [illegible]

[illegible] tutti sono [illegible] per [illegible] le Sentenze Arbitrarie

[illegible] da pagare in [illegible], del Comune secondo

dovranno esser [illegible] nel [illegible] Quartiero, per la rata che più toccarà

in [illegible] di [illegible] N.o 8. ordinarj per tutti li

Beni, che possedono (cioè le chiavate, che sono, [illegible]

à [illegible] di fisco N.o 208. in tutto il

Quartiero.

[illegible] in oltre sono tenuti per amicabil compositione con-

venuta pure al Deciso, et liquidato per detti Arbitri da

[illegible] contribuire con d.o Quartiero per la rata

di detti suoi di fisco N.o 8, in riguardo massime [illegible]

de' [illegible] Feudi, che possedono, ò possedessero fuori di

[illegible] (rispetto à quali [illegible] formata [illegible] questa

[illegible] contributione, alle pure ed sole spese occorrenti [illegible]

[illegible] questo deciso, espresso et liquidato,

[illegible] et mai à nessun'altra spesa, carica, ò gra-

[illegible] stante che [illegible] ogni disparità [illegible]

[illegible] convenuto, accordato, e stabilito [illegible]

[illegible] così [illegible] deciso et espresso [illegible]

[illegible] quanto per ogni e qualun-

que altra spesa, carica ò gravezza, che occoresse, et adessisse

in [illegible] modo, nessuna eccettuata, à quali venissero

ò-

ò potessero esser obligati [illegible] alegata, ne trasferire [illegible] ai
in alcun tempo ne luogo [illegible] vita loro [illegible]
de picoli [illegible] ogn'anno pagare

Terzo, et in maniera questo [illegible] Tempo [illegible] da li quali tali rag.
Arbitrati al tempo della [illegible] sentenza 1537 [illegible]
espresso, per maiore sopra [illegible] intesa.

Pattendo alcun Beni in [illegible] dalla [illegible] altra
Parte, con quelli tutti che confitti furno dal Tempo [illegible]
Sentenza sin'ora, restino tali Beni [illegible] obligati
et tenuti siano li Possessori scambievolmente [illegible] alla
contribuzzione delle spese, et gravezze occorrenti in quella
Parte, da quale partirono, ò partiranno.

Risolvendo et concludendo come Feudi tutti i Beni [illegible]
in mano di Gesmani sino al tempo di detta sentenza.

Proponendo per ciò essi Gesmani à cautione loro [illegible]
voler fare publica Scrittura d'Inventario di tutti [illegible]
sin'all'ora tenuti tanto Feudi, che non vendi [illegible]
de Gesmani Feudatarij sottoposti all'obligo [illegible]
espressa.

Salvo rag.ne alli medesimi per ricuperar [illegible]
dalli Possessori Particolari del [illegible]
et possono di rag.ne de Gesmani sopra [illegible]
[illegible] contribuito alle gravezze [illegible]
[illegible] tempi.

[illegible] con [illegible]

[illegible] dette ad esse, in omnibus ed

[illegible] ed espressioni vere, ed ogn'altra

[illegible] convenuta [illegible] i sudetti rappresentanti

[illegible] venerare, conservare ed

mantenere et [illegible] in maniera [illegible]

ed tutti li loro beni differenti [illegible] Tendi [illegible]

[illegible] in [illegible], come di sopra.

[illegible] le sudette Parti vadano in [illegible]

[illegible] con reforma nel modo [illegible]

[illegible] dichiarate, e reformate al presente dalli

[illegible] titoli, ed li convenuti Capitoli, come di sopra.

[illegible] le quali cose contenute nel soprascritto [illegible] di

[illegible] matura compositione, promettono

[illegible] li sudetti Sig.ri Rappresentanti [illegible]

[illegible] osservare, adempire, et mantenir [illegible]

[illegible] in forma [illegible].

In oltre per maggior validità del presente accordato, ed con-

[illegible] Parti, vi sia interposto l'autori-

tà [illegible] Decreto dalli Ill.mi Sig.ri [illegible]

[illegible] e fortifica il convenuto e fatto, e [illegible]

[illegible] ex nobis [illegible]

Venerdi 17 Decembre 1708.

In Tolmezo sotto la loggia del Commun Palazzo

Coram ...

Per li Signori Capitanij dell' Onorando Quartiero di S. Pietro di sopra, et sotto Randice con il Signor Gio: Pietro Venturini Capitanio delli Signori Gismani del medesimo Quartiero citato ...

Au.° f. 99 t.° A

Detti Capitanij col Signor loro Auocato instorono, che fusse publicata la Sentenza dell' Ecc.mo Sauio, affinche ... protestando ... Et presente l'Auocato di detto Signor Venturini non refragante ... fù dalli Magnifici Signori Giudici consignata in mano di me Nodaro detta Sentenza, ordinando pure la publicazione della medesima; siccome iui fu per me Nodaro quella publicata, et ciò fù alla presenza del Nobil Signor Siluio Frisacco, et del Signor Pietro parimente Frisacco di questa Terra, testimonij ...

~ Segue il tenor di detta Sentenza ~

Letta l'instanza proposta li primo Marzo 1708 dagl' Onorandi Capitanij del Quartiero di S. Pietro sopra, e sotto Randice con li Signori Consorti Gismani, e la prima risposta data da essi Consorti li 10 detto: Vedute le scritture di replica 19 Aprile, e 7 Maggio, et altre susseguenti: Ponderato l'Accordato seguito li 19 Settembre 1651. Lette le altre carte tutte hinc inde prodotte coi Processi, et allegazioni uirtuose d'ambe le Parti, Christi Nomine humiliter inuocato, à quo ... Io Tomaso Tessarini Dottor di ll., ricercato di mio parere in questa causa, sento, e dico,

Primo che debba esaudirsi in primo capo l'instanza del Quartiero primo Marzo repetita li 19 Aprile per la contribuzione delle annue lire uinti non pagate da Consorti Gismani, con questo però, che à diffalco, e compenso di tal debito siano imputati tutti gl'esborsi da loro fatti per spese di sanità, come appar dalle note di cotesta Magnifica Communità.

Secondo che debba pur esaudirsi la dimanda del Quartiero per la contribuzion di grauezze sopra i Beni liberi, che dopo l'Accordato sudetto 1651 fussero passati ne Consorti Gismani e da loro possessi, rimesse le spese ...

Io sudetto di man propria ...

Francesco Piccoli Nodaro di Tolmezo fedelmente

L'oltrascritta Sentenza, sive Consulto di Savio hò copiata dal Processo. A. fol. 33. degl'antenominati Signori Gismani, et in fede mi son sottoscritto Io Giò: Pietro Venturini di Fielles, di Veneta Auttorità publico parimente Nodaro:

Osservata da Noi sottoscritti Giudici della Terra di Tolmezo, et Provincia della Cargna le scritture, assonte nella longa trattazion di causa vertente tra il Quartiero di S. Pietro addimandante da una, et li Gesmani di Cabia, Arta, e Fiellis excipienti dall altra, quali ben considerate insieme con la Sentenza de Precessori nostri seguita con Consiglio di Savio 17. Decembre anno decorso, alle quali cose tutte fatti i dovuti rifflessi, Christi Nomine humiliter inuocato, a quo etc. sentenziando dichiaramo,

Che per esecuzion di detta Sentenza siano tenuti li Gesmani delle sudette tre Ville per il loro caratto delle 1207. à proporzione delle otto foghe di lista, possedono tutti Gesmani in detto Quartiero, sodisfar, e pagar al medesimo per gl'anni che sono deffettivi, d'esserli imputati li pagamenti fatti in Cassa di questa Magnifica Communità per le spese di Sanità.

Obligando in oltre detti Gesmani per esecuzione di detta Sentenza presentar Inventario di tutti li Beni liberi, passati in loro dominio dopo l'Accordato 1551. 14. Settembre, et dà loro possessi, affine sia sopra li medesimi dato il giusto comparto de tutte le gravezze, come nella dimanda d'esso Quartiero primo Marzo, e 19. Aprile, d'esser il tutto liquidato, et calcolato da Periti d'eleggersi, aliter da deputarsi, sic etc. remissis expensis etc.

Exbursatis pro salario, et sedio 19 zio
pagate dal Quartiero

Nicolò Bartolini Giudice,
Pietr' Antonio Gottardis Giudice,
Giuseppe Minei Giudice.

Giovedi ultimo Marzo 1707.

In Tolmezo coram etc.

Cosi.

Au.° f. 101. A

Così instando le Parti, cioè l' Onorando Quartiero di S. Pietro di sopra, e sotto Randice da una, e li Signori Gismani del med.mo Quartiero di sotto Randice, mediante l' Ecc.mo Signor loro Avocato dall' altra, fù par me Nodaro la predetta Sentenza publicata alla presenza del Nobil Signor Gioseffo Battaini di questa Terra, e di D. Gio: Battista Develatto di Piano, testimonj.

Francesco Piccoli Nodaro fedelmente.

Au.° f. 101. A. Dalla qual Sentenza detti Signori Gismani mediante l' Ecc.mo Signor loro Avocato instorono annotarsi l' appellazione avanti la Superiorità sopra il secondo capo della sentenza odierna correlativa sopra detto capo.

Et fù notificata alli Procuratori d' esso Quartiero.

Idem Notarius manû propriâ.

Dal Processo. A. dei sudetti Signori Gismani fol. 34. e. 35. hò copiata la premessa Sentenza con l' appellazione, e in fede mi son sottoscritto Io Gio: Pietro Venturini di Fiellis, di Veneta Auttorità publico parimente Nodaro.

Gastaldo, e Giudici di Tolmezo, e Cargna

Ad instanza di M.s Giò: Maria Livusso Cesmano della Villa d'Arta per C.G.N. s'intima, e notifica al Merigo non Cesmano della stessa Villa d'Arta, qualmente debba portarsi ad esigere, come sempre è stato pratticato, da cadauno Cesmano, che possede Beni non Feudi tanto le rate de Dazij di Macina, Carni, e sussidio, che correranno in avenire in raggion di L 27:13: per fuogo di lista, come è stato giudicato, quanto il settimo soldo, e li soldi trè per lira insieme con l'aggiò delle valute in raggion di XV per cento, altrimente protesta di non essere tenuto à pagar cos' alcuna per gl' altri, che in mancanza d'Esattore, andassero defficienti, implorando à questo effetto la dispositione delle leggi, che non lo fanno Debitore in solidum della summa, che pagano li Cesmani medesimi; altrimente non curando adempire alle sue proprie obbligazioni d'esigere, resta citato per il primo giorno giuridico doppo à veder la pretensa confermar, et dechiarar, pro ut eà die.

Dat. 22. Martij. 1711.

Al. Rossi Nodaro.

Giorno di Lunedì 13 Aprile 1711

Tulmetij coram

Per M.s Giò: Maria Livusso Consorte Cesmano della Villa d'Arta con il Commun della medesima Villa: Udite le Parti con li Signori Avocati sopra l'intimazione rilasciata per detti Cesmani, fù dalli Magnifici Signori Giudici terminando quella confermata con dichiarazione, che de cetero debba il Commune riscuoter da cadauno Cesmano le gravezze, alle quali sono tenuti per li Beni liberi, senza pretender solidanza, e senza pregiudicio di esso Commune circa alla quantità pur contro cadauno, che doverà esigersi à norma dell'esito della causa appellata dal Quartier, alla qual appellazione non s'intenda col presente,

giudicio pregiudicato, et istà
Exbursatis ———————— L i:-
Per l' estrazzione, e nota — L i:12

Dalle sue note ~~hò estratto, et in fede mi~~ Francesco Rossi fedelmente

Da consimili autentici hò estratto, et in fede mi son sottoscritto Io Giò: Pietro Venturini di Fellis, publico di Veneta Auttorità parimente Nodaro.

Adì 8. Giugno 1715.

Nell' Officio etc.

Per li Consorti Gismani di Cabia, Fiellis, et Arta con il Quartier di S. Pietro. Il Signor Gio: Pietro

Avi f. 107. A. Venturini per nome suo, e de Consorti, accettate e reprodotte in favorabilibus li conti estratti dalla presentazione aversaria, esistenti in Processo, presento la scrittura del tenor etc. instando, e protestando in tutto, come in quella, salvis etc.

Segue la scrittura

Avi fol. 107. t.° A.

Li Consorti Gismani del Quartier di S. Pietro in Cargna si sono diffesi contro le mosse fatte 1706. coll' incompetente nome di detto Quartiero per fini non plausibili, et accettato, e reprodotto tutto ciò, che di favorevole ressulta dall' attitato, contrariis negatis, et impugnatis, si diffendono, et inerendo alle precedenti loro scritture, instano viceversamente li sudetti Gismani per il taglio già implorato all' effetto infrascritto, quale spiegano, affinche cessi al Quartier antedetto, che hà li suoi diritti, e che vuol affettare la figura delle trè Ville, ogni pretesto di litiggio, e progresso in causa. altrimenti sarà dall' Eccellenza Sua pronunziato detto taglio ad effetto, che rilevati, e calcolati li Beni passati dopo l'anno 1681. dall' una all' altra mano, cioè da Gismani in Particolari, e da questi in quelli per le gravezze in detto anno espresse, adjudicate, e sin' ora prattacate, abbia scambievolmente pro rata à procedere il compenso, e per il soprapiù respettivamente il resarcimento di raggione. Che tanto etc. salvis etc. et sine prejudicio con le spese

La premessa scrittura hò copiata dal Processo. A. fol. 98. e 97 dei mentovati Consorti Gismani, et in fede mi son sottoscritto Io Gio: Pietro Venturini di Fiellis, di Veneta Auttorità publico Nodaro.

Adì 12. Maggio 1710.

Udene nell' Officio ⟨etc.⟩

Per li Consorti Gismani di Cabia, Fiellis, ed Arta con il Quartier di S. Pietro. Il Signor

Au.° f. 110. A.

Gio: Pietro Venturini ora, che ha potuto riaver il Processo, osservate le scritture aversarie, e gl' illeciti vantaggi nelle medesime procurati, e mendicati, protesta di nullità delle stesse nelle parti contrarie, acceptatis tamen favorabilibus, ed insta, che non attentis ⟨etc.⟩ resti pronunciato secondo, et à norma della scrittura 8. Giugno passato per l' effetto, come nei capi infrascritti, salvis ⟨etc.⟩

1. Seguirà il laudo delle Sentenze nel primo capo 17 Decembre 1706, et ultimo Marzo 1707, prout stant, rejetto, e non atteso l' aggravio, malamente ex adverso proposto in cursu causae;

2. Seguirà il taglio di dette Sentenze nel secondo capo, perche esequtivamente al Contratto 1651 14 Settembre proceda la scrittura de Gismani 8. Giugno passato, in quanto si pretenda obligar la Università de Gismani oltre il prescritto dal sudetto Contratto, non attese, ed impugnate le vane, ed artificiose disseminazioni, sparse nella scrittura del Quartier 13 Agosto, salvis ⟨etc.⟩ sine prejudicio, et in expensis.

Dall' antedetto Processo A. dei Consorti Gismani di Cabia, Fiellis, ed Arta fol. 49. ho copiata la premessa scrittura, et in fede mi son sottoscritto Io Gio: Pietro Venturini di Fiellis, di Veneta Autorità publico Nodaro.

Sabbato 20 Giugno 1716
Doppo pranso
Avanti l'Ill.mo Sig.r et Ecc.mo Sig.r Logotenente [illegible] Camerale

Per l'Università de Gismani delle ville di Calla, Arta, e Zeglio con l'Hon.do Quartiere di S. Pietro sopra, e sotto Gardice in Cargna.
Il Sig.r Gio: Pietro [illegible] Procuratorio nomine cogli Avocati insta

Primo che rimosso il mal proposto aggravio [illegible] contro il primo capo della sentenza 17 Decembre 1706 resti comandato l'essecutione del med.o pro ut stat, et iacet ad effetto che sotto alcun pretesto non possano detti Gismani esser aggravati in nessuno Caso, ne per qualunque altro giro, che potesse succedere trà detto Quartiere, et cadaun altro corpo publico della Cargna di più delle Arole per occatione delle gravezze espresse nel secondo capo della Convenzione 1651 nella essecutione della quale accordano le parti.

Secondo che restino tagliate le sentenze 17 Decembre 1706, et ultimo Marzo 1707. nel secondo capo per [illegible], nelle scritture 6 Giugno 1715, e in Maggio passato, non potendo l'Università sud.ta esser obligata à quanto [illegible] malam.te terminato in detto secondo capo salue scambievolm.te le azzioni competenti per forma dell'Accordato 1651 contro li particolari Gismani per li beni [illegible] passati in questi doppo detto accordo, e contro li particolari non Gismani per beni in essi passati per li douti compenti, et per il pagamento respettiue delle gravezze di raggione, escluse sempre le magnarie per doppo [illegible] introdotte et ogni altra angaria repugnante ai Privileggij, e giudicij seguiti à favor di d.i Gismani hic salvis et in expensis.

Presente Dn̄o Gio: Batt.a Bianzano uno de Procuratori del Quartiere di S. Pietro sopra, et sotto Gardice coll'Avocato non acconsente et accettata nella confusione Avversario la confessione del proprio torto con la mutatione de Nomi, praticata nelle presenti estese, doppo convinti nella

trata=

tradutione, instò relativam.te il contestato nel corso tutto della Causa.

Per Primo per il taglio della Sentenza 17 Decembre 1706. nel primo capo, cioe nella parte del compenso, con euidente errore aggiudicato alli

Au.° J.m Gismani contendenti non essendo luoco al compenso med.° per i mottiui in fatto & in raggione inuincibilm.te in trattat.e di causa considerati.

Secondo per il laudo della sentenza stessa nel secondo capo male, et nulamente et aduerso ora inorpellato col nome dell'Vniuersità non essendo uero che l'Vniuersità de Gismani habbia hauuto ne habbia nome, et interesse nel presente contraditorio, e che la sentenza predetta parli, o comprenda detta Vniuersità, quale riferendosi al Accordato 1651, et obligando li Consorti Gismani al pagamento delle grauezze sopra li beni liberi in d.° capo espressi, non può esser essequita che contro li possessori de beni stessi, e come in Causa è stato disputato, protestatte le uanità et aduerso in ~~tradutione~~ disperatione di causa introdotte, e fuori del contestato [illegible] estese con effetti sempre peggiori, et del tutto inamissibili, et prout { saluis } protestando }

L'altra parte protestatte l'erronee disseminat.e Auersarie, reprouatte dalle carti lette in trattat.e di Causa, dalle quali resta conuinta per non uera l'espressione di mutat.e di nome; instò che non ostante quanto è stato in risposta Auersaria artificiolam.te detto, e con equiuoci introdotto, o stante ancoi la confessione implicita del proprio torto che dalla formalità della risposta stessa si desume, e che per parte delli Gismani s'accetta, resti pronunciato à diuertimento ancoi d'ogni perniciolo, e nel meditato effetto in tutto e per tutto come nelle estese delli Gismani per le uiue addotte raggioni, e per quanto irresolubilm.te è stato considerato in detta trattat.e di Causa, saluis }

Soggiunse il Procuratore del Quart.e resistere alle sudette cauilose espressioni la uerità delle carte atitate e niente rileuare e concludere ancoi la sudetta replica fuoriche à dimostrare che, con

con la loro impropria direttione tentano deludere la Giustizia e la parte, e però sarà terminato in tutto come vedo sopra=scritta estesa del Quart.° con le spese.

Quali parti udite Sua Eccellenza hà laudato il primo capo oltre che li Gismani habbino à un̄zare li L. 20: giusto l'Accordo et in quanto al capo della conficazione possino havere il loro regresso per li soldi esborsati contro la Comunità.

Tagliando il secondo capo ad hoc che habbi ad da essere pagato in particolare, e non in Comune et così.

Michiel Maretti Coad.r Pretorio loco del Cil.°

Ex authenticis fideliter alienâ mihi fidâ manu educere curavi, et quia cum originali concor=dare inveni, in fidem me subscripsi, Ego Joseph Jacotti Gismanus Artic. et iuxta Pub.° Veneta Auctoritate Notarius.

Per

An.o f. 11

1718. 10 Giug.o

2

Scritture delli Consorti
Crismani di Cabia, Fiellis,
e Ossa presentate in
causa d'apellazione ad
Udene contro il Quartiero
di S. Pietro, ut intus.

1715. 8. Giugno e
1716. 12. Maggio.

Ettmani in particolare

Sentenza seguita nel Foro
di Tolmezzo trà il Quartiero
di S. Pietro da una, e,
trà li Consorti Gismani
di Cabia, Arta, e Fiellis
dall'altra con appellazione
interposta, come dentro.

1707. ultimo Marzo

Sentenza, sivè Consulto
di Savio trà gl'Onorandi
Capitanij del Quartiero
di S. Pietro da una,
e trà li Signori Consorti
Gismani dall'altra
come dentro ~

1706. 17. Decembre.

Martedì 30. Gen.°

[illegible] [illegible]

[illegible] e autorità [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] per [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
e detto Bandico [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] autorità,
e Giudiciali Decreti [illegible] [illegible] [illegible] all [illegible]
composizione trà di loro, [illegible] e detto [illegible] di [illegible]
pur di mano di [illegible] [illegible], ù essere [illegible] [illegible]
autorità, sendo in Roma, [illegible] [illegible] [illegible]
i sopranominati Sig.[ri] [illegible], e [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] l'interposizione della lor autorità [illegible] [illegible]
La qual instanza udita ed udito il tenor [illegible] [illegible]
e composizione.
Fù da loro Signorie à questo posto la loro autorità [illegible]
e loro Decreto [illegible] sempre [illegible], e [illegible] [illegible]
[illegible] detto; [illegible] con [illegible] ad ogni altro [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Lode [illegible]

[illegible] 1723. Fatto in Calolzio al

Castello

[illegible] Primi, e [illegible] Dom.

[illegible] Quartiere di S. Pietro

[illegible] Generale [illegible]

[illegible] Communi di [illegible]

[illegible] Sentenza in iscritto [illegible]

Sigillo [illegible] a piacere delle Parti, et presenti [illegible]

[illegible] Vice Cap.o del [illegible] Quartiere di S. Pietro [illegible]

[illegible] Pietro [illegible] nome [illegible]

[illegible] con d. Pietro [illegible]

[illegible] con [illegible] Batta [illegible]

[illegible] Batta [illegible] nec non [illegible] Pietro [illegible]

[illegible] Consorzio de [illegible]

[illegible] Carlo e [illegible]

[illegible] interesse, nec non [illegible] Maria

[illegible]

[illegible]

[illegible] Lorenzo, e [illegible]

[illegible] in [illegible] Batta [illegible]

[illegible] Comune di [illegible]

[illegible] etiam [illegible] deputati del

[illegible] Per il Comune di [illegible]

[illegible] Batta [illegible] Vice-[illegible]

[illegible] questi tutti [illegible]

[illegible] sentenza [illegible]

[illegible]

delle ... ... Quartiero ... e

gli ... ... Istromento ... Sentenza

... Illmo ... alla ... delli ... Termi-

nij del tenor, che segue.

Deus Adsit.

Nella Causa ... ...

mandante da una, ed il ... ... della

Osservata e vista ... ...

... ... giorno ...

... ...

... ...

giorno, e de sudetti ...

... il Concordio 14. 8bre 1551 in atti del ...

... ... sentenza 1537. ... ...

di mano del ... Giacomo ... ...

La Sentenza 1706. 17. 8bre seguita nel ...

... ... Piccoli ... ... sentenza ... ...

... ... dal ... ... Luog.te ...

... ... atti seguiti ...

causa fra le Parti ... in atti del ...

resultanti dal Processo ... ...

1706 ed seguenti, ed ... ... le Parti ... ...

... cioè li Rappresentanti il Quartiero ...

... del Concordio ... ...

... ... della sua Villa ...

[illegible] Cerreto e [illegible] e ricevuti dal sig. Candido [illegible]
[illegible] [illegible] risultata, [illegible]
[illegible] è restato [illegible] detto [illegible] in voce, [illegible]
[illegible] giudiziali, e con dichiarazioni,
[illegible] Roma [illegible] ogni
170 [illegible]
[illegible] dette, e in virtù [illegible] facoltà
[illegible] med. Cerreto e io con la presente nostra
[illegible] omni meliori modo [illegible] intendiamo,
[illegible], dichiariamo [illegible], ed terminiamo [illegible]
[illegible], che [illegible] Consorzio de' sig.ri [illegible] oltre il contribuire
[illegible] al sig. Capitanio del Quartiere [illegible]
[illegible] S. Marina ed Cerri [illegible] forma dell'accordo
165 [illegible] nominato, [illegible] tenuto, ed obligato il med. Consor-
zio [illegible] con la presente nostra sentenza ed decisione
[illegible] ed [illegible] alla contribuzione a ragguaglio
[illegible], e con tal metodo degl'accresciuti [illegible] mi sortono,
[illegible] all'aggiunte cap. ed [illegible] Principe Serenis.
[illegible] e gl'accresciuti sopra il [illegible]
[illegible] di Modena, ed [illegible] dal giorno [illegible] aveva auto
[illegible] ed accresciuti nominati.
[illegible] sussistere, ed continuare la compartizione
[illegible] Quartiere con gl'altri membri [illegible] con con-

corso

[illegible]

d[illegible] [illegible]

[illegible] ma che

istessa [illegible]

[illegible] d[illegible].

Secondo. Che il Confes[illegible] e [illegible]

à quanto vengono da Noi [illegible] Corpo [illegible]

uno dal Quartier [illegible] sarà [illegible]

[illegible] di partite [illegible]

[illegible] Cas[illegible] d[illegible]

[illegible] gl'aggiunti in [illegible] da [illegible]

[illegible] Dacij di Macina, et Carni [illegible]

di tempo, ne [illegible] sono stati [illegible]

[illegible] Dacij suddetti in Capitali doppo [illegible]

1652: et [illegible] accrescimento [illegible]

[illegible] grano [illegible] et [illegible]

moneta, e [illegible] norma di tempo [illegible]

[illegible] à Signori della Contribuzione [illegible]

Capo [illegible].

Terzo, che i Signori [illegible]

[illegible] à [illegible]

[illegible] grandezza [illegible] de mandato [illegible]

[illegible] ciò [illegible] del mordato —

165 [illegible] in ogni tempo, [illegible]

[illegible] evoli dal Prencipe [illegible]

[illegible] succedere à questo

[illegible] tri membri, et com-

[illegible] ciò d'esser prima [illegible]

[illegible], e ciò [illegible] in audire tantum &

[illegible] di liti, è d'altri.

[illegible] Fratti [illegible] tre Cattedrali della

[illegible] e altri Collettori [illegible] tenuti

[illegible] Cattedrali [illegible] della conti-

[illegible] mandato [illegible] tutti quelli Beni,

[illegible] e ciò li Non [illegible] di Germania, donde

[illegible] erano detti Beni, e ciò dal 1652 in poi, [illegible]

[illegible] à tenor di queste [illegible] Cat-

[illegible]

[illegible] le Carti delle [illegible]

[illegible] di litiggij [illegible] eundem [illegible]

[illegible] detto

[illegible] Sud. detto

[illegible] publicata [illegible]

[illegible] in tutto, e per tutto, eccettuato

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

del Nob. Sig.r [illegible] di [illegible] del [illegible] 6. [illegible]

Zoia e d'Incurvi Testimonij.

Ed [illegible] dopo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

de [illegible] in [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] dell' [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] del [illegible]

Ed [illegible] comparsi [illegible] [illegible]

quali [illegible] [illegible] d'haver [illegible] [illegible] [illegible]

gl' errori, [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

sig.ri Contradenti sopra il 3.o Capo [illegible]

[illegible] comparsi li sig.ri [illegible] [illegible] [illegible]

sentenza concernente nel particolar interesse [illegible] [illegible] al 3.o

capo della Decisione, [illegible] quella [illegible] in [illegible] [illegible]

[illegible] ~~[illegible]~~ [illegible] dell'atto [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible], [illegible] anco in tal caso [illegible] [illegible]

dato [illegible], [illegible], [illegible] [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] Zoia, ed [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

Giorno di sabbato 6. 9bre 1723.

In Palazzo

Comparvero li Nob. sig.ri [illegible] [illegible], e Gio: Dom.co [illegible], quali

consegnorono [illegible] sentenza in scriptis sigillata, acciò

fusse publicata ad ogni richiesta [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] il [illegible] [illegible]; [illegible] instanza [illegible]

[illegible] e [illegible] dice à d.o Pietro [illegible] Battista [illegible] Pietro [illegible] D. Fran.co [illegible] Carlo, [illegible] per l'autorità à [illegible] Battista del [illegible] Cobia, e per li Esgmani della [illegible] e [illegible] per tutti [illegible] gl'altri [illegible] unanimi, e concordi [illegible] detta sentenza, è decisione à me consegnata [illegible] Confessi [illegible] quale per me Nod.o fu [illegible] il tenor, [illegible]

Diffinitio [illegible] Nostra.

Nella causa vertente trà il Rendo [illegible] di S. Pietro [illegible] Università de Esgmani della Villa di Cobia, [illegible] Particolari Esgmani [illegible] particolar interesse dell'altra: [illegible] del [illegible] Nod.o per l'autorità [illegible] nell'atto. Letta la Decisione Nostra [illegible] come [illegible] esposto dall' [illegible] Pietro Venturini [illegible] parte de Esgmani Part.[illegible]

Asattabe ... conservarli ...
nonomi il Concordio ... Tifacco ...
ed ogni altra ...
Cessi ... non ... in ... ecc ...
Contratti ... et ... possessibili ... e
replicato di mano ... Frad.
imparitità ... autorità ...
... mentenza, stante ... questa ... ne
scrittura ... Attilio, ...
noi posti nel 3.º capo dell'antecedente ... 14
Marzo, Sententiando di ... segue.
Primo et ritiene ... la nostra ... tutte
al primo, e 2.º capo di detta Sentenza.
Secondo ... alla resolutione del 3.º ...
che li ... siano tenuti, ed obligati ... al
sud. Quartiero ... Beni liberi, che in ... Dominio
sono pervenuti dall'anno 1577. in poi, e ciò a tenor ...
sud.º Concordio 1651. Tifacco Frad., e ... ne
li ... tutte quelle gravezze ... al
Serenità imposte ed altre ... che
la magnifica Communità di Tolmezzo ...
Terzo, che li sud. ... siano tenuti ... al
Quartiero ... Beni liberi da quella ...

[illegible] e [illegible], e neces-

sa [illegible] confessandoli [illegible]

[illegible] del Quartiero

[illegible] interesse [illegible] particolar in-

re. [illegible] delle funzioni

e [illegible]

[illegible] quarto capo, da Noi

[illegible] nella [illegible] nostra decisione .651.

[illegible] come lo di [illegible] 1637.

[illegible] capo della [illegible], essendo le Parti

[illegible], [illegible] sijno salue le loro ragioni quan-

[illegible] ad laudem Dei.

[illegible] Giudice Confidente eletto

[illegible] Dom.co Calice [illegible]

[illegible] letta e intimata alli [illegible] Verona [illegible]

[illegible] Gaudio, nec non [illegible] Pietro [illegible] con l'inter-

[illegible] denominati [illegible] e [illegible] delle rima

[illegible] in [illegible] di tempo [illegible]

[illegible] sul [illegible] Quartiero [illegible] dalli [illegible]

[illegible] considerata, così anco il [illegible] Pietro [illegible]

[illegible] della [illegible] di [illegible] giorni quindeci

[illegible] la medema, come pure li [illegible] Particolari [illegible]

nominati ...

così alla presenza ... loco ...

... di Reggio ... mio

scrittore

Venerdì 14 Febraro ...

Comparse il ... Sig. D. Carlo ... il tenor

infrascritto, ...

Segue il tenor dell'atto.

Per il ... Sig. D. Carlo ...

con ... sopra, e sotto ...

senza ... della ... casa, ...

... di concorrere al ... Antonio ...

... Sig. ... Giuseppe ... Dom. ...

... giorno.

... corrente.

Per ... sotto, ... Candida, ...

... della Villa di Trelij, ...

... a sentenza ... della Corte ...

... danno, ... il ... Sig. ...

... avvocato ... di Trelij, ...

... in ... oggi termini ...

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] a procedir contro
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] loro, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] loro contro [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] stato [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] à tenor della [illegible] [illegible],
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] scorso, [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] il giuram.to all [illegible]-
[illegible] pred.to etc.

[illegible] [illegible] dice [illegible] Giuseppe Franza [illegible]
[illegible] [illegible] Ant.o [illegible], e Fran.co [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] del Magnifico Con-
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] altri due [illegible].

[illegible] [illegible] interessati nella [illegible] causa,
[illegible] [illegible] d'[illegible], [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] giurato [illegible] [illegible] predette.
[illegible] [illegible] uno doppo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] Dom.co [illegible] [illegible] [illegible], [illegible]
[illegible] giurorno [illegible] anco tutti li [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] antenominate pro loro [illegible], et [illegible]
[illegible] a [illegible] giudicato, [illegible] [illegible] [illegible]-
[illegible] et [illegible].

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]

[illegible] di [illegible]

Comparse personalmente [illegible] [illegible]
Sig. Nicolò [illegible] [illegible] [illegible] detto
a la sentenza arbitraria 18 [illegible] [illegible] e la
stessa stante [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Costoro da sig. Gesmani [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
il sig. Dr. Pietro Ventimini [illegible] [illegible] [illegible]
a [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
avendo in [illegible] in meglio va detta sentenza [illegible]
detto d. [illegible] Ventimini, ed in tutte le sue parti
[illegible] da [illegible]: ed approvare in [illegible], [illegible]
giuramento dalli molti sig. [illegible] Comandanti [illegible]
et abbia ad aver [illegible] effetto, e seguito [illegible]
[illegible] per quello riguarda va generalità [illegible]
Gesmano di Villa, giusta l'autorità [illegible]
detti aventi [illegible] [illegible] salvo [illegible] [illegible]
[illegible]: [illegible] particolari Gesmani di Villa [illegible]
[illegible] in loro propria specialità, [illegible]
[illegible] adempire alle loro obligazioni [illegible] della
generalità et.
Presente il sig. Carlo [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
Secondi di Ciano, e D. Pietro [illegible] [illegible]
Testimonij [illegible].

[illegible] [illegible]

Tenda tre e più mille braccie dispersa nelle Alpi che hanno al mezzodì in
confine il Friuli a levante e settentrione la Carintia ed il Cadore a ponente
ed sin occupate indefessamente a serbare contro l'incursione di orgogliosi torrenti
le strade, li ponti li villaggi, e quelle poche glebe che l'industria coltiva
ò nel fondo delle valli o in qualche aprica situazione nei monti, formano
la Provincia della Cargna, povera tanto che non bastando le sue annue
raccolte frutto de' propri sudori neppur per quattro mesi dell'anno,
devono altronde cercare la propria sussistenza chi con [illegible], chi
con traffici che ne' vicini luoghi, e Città del Piano, chi nella Lombardia
Ongaria, ed altri Paesi ne più lontani Paesi.

La Pietà quindi del veneto Principe spargendo di lodi la lor fedeltà
li esentò: nell'anno 1482 dai servigi personali che esigeva la guerra.
L'anno 1488 dall'escavazione della Brenta esimendoli con ampio Decreto
che in qualunque tempo fosse scritto al Nob: Homo Luogotenente d'Udine
che debba stringere esenti, e non esenti, privilegiati, e non privilegiati
et etiam separati non si debba intender compresa la Cargna se
non sarà per espresso specificata.

Nell'anno 1679 dalla gravezza di concorrere colle altre suddite Provincie
all'escavazione de' quattro Fiumi che han comunicazione colla Dominante.
Negl'anni 1703, 1713 e 1730 da alcuni Dazj onde riparar potessero li gravissimi
danni che le piene di Torrenti avevan loro sciaguratamente recati.
Nell'anno 1610 proibì la cattasticazione de loro Comunali onde spargendo li
propri sudori nell'ingrato lor suolo potessero alcuni col ritratto de boschi,
altri col nutrimento degl'Animali ritrarre una stentata sussistenza.
E finalmente nell'anno 1740 furono [illegible] esentati li pochi privati loro